

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania - Sez. 2 **in composizione monocratica**

La Dott.ssa Cinzia Sgrò

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

**Piero Angela nato a Torino il 22.12.1928, domiciliato in RAI SPA,
con sede in Roma, viale Mazzini n.14**

Libero assente

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 595, comma 3, c.p., 30, commi 4 e 5, l. 06.08.1990 n. 223 e 13 l. 08.02.1948 n. 47, per avere, quale autore e conduttore della trasmissione televisiva SUPERQUARK, trasmessa alle ore 21.00 dell' 11.07.2000 su RAI 1, offeso la reputazione del Dott. Ciro D'ARPA, anche in qualità di Presidente della Società Italiana di Medicina Omeopatica, sostenendo, contrariamente al vero e senza l'apporto di persone specificatamente qualificate in materia che:

- . l'omeopatia non è una cura seria;
- . il rischio di curarsi con tale medicina non convenzionale è molto grande per i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto progressive;
- . i benefici presunti dell'omeopatia sono dovuti all'effetto placebo, cioè a sostanze che non contengono alcun principio attivo, definite anche "acqua fresca";
- . spesso il beneficio è del tutto psicologico e ipotetico;
- . vi è il rischio che vengano somministrati pseudo farmaci dei quali non si conosce il contenuto e che gli stesi possano provocare anche reazioni allergiche.

Con l'aggravante dell'attribuzione difatti determinati.

In Catania, l' 11.07.2000

Sentito il Pubblico Ministero in persona del Dott.Fanara.

Sentito l'Avv. Laura Autru Ryolo del foro di Messina e l'Avv. Franco Coppi del foro di Roma, quest'ultimo sostituito dall'Avv. Giulia Bongiorno.

Sentito l'avv. G. Leda Adamo difensore della parte civile Dott. Ciro D'Arpa.
Sentito l'Avv. Salvatore Ragusa difensore della parte civile Pumo Alessandro.
Sentito l'Avv. Guido Ziccone difensore della parte civile Micale Corrado

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 3° comma c.p.p. commessa in presenza di una causa giustificazione; chiede la trasmissione degli atti alla commissione Parlamentare per quanto eventualmente di sua competenza ai sensi dell'art. 1 comma 2° L. 223/90 a indirizzo vigilanza della Rai.

L'Avv. Guido Ziccone, difensore della parte civile Corrado Micale, chiede la condanna per l'offesa alla medicina omeopatica e deposita nota spese comparsa conclusionale.

L'Avv. Leda Adamo, difensore della parte civile Ciro D'Arpa chiede la condanna di Piero Angela e deposita comparsa conclusionale e nota spese.

L'Avv. Salvatore Ragusa si riporta alla comparsa conclusionale e nota spese.

Il difensore dell'imputato, Avv. Laura Autri Ryolo, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'Avv. Giulia Bongiorno chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e in via subordinata perché non costituisce reato

Motivazione della sentenza in fatto ed in diritto non contestuale

Svolgimento del processo

Una calda sera d'estate, il dottor CIRO D'ARPA, invece di decidere di uscire in compagnia d'amici a fare una serena passeggiata o a prendere un gelato dopo una torrida ed afosa giornata di lavoro, preferiva rientrare a casa verso l'ora di cena e decideva di accendere distrattamente, come sua abitudine, la televisione.

Era colpito dai titoli di passaggio della trasmissione televisiva che sarebbe andata in onda da lì a poco, SUPERQUARK, poiché tra i servizi che sarebbero stati proiettati nel corso della puntata trasmessa in prima serata l' 11 luglio del 2000, ve ne era uno particolarmente interessante per la sua persona in quanto relativo alla sua attività professionale, quella di medico omeopata.

Si accomodava meglio pertanto sulla sua poltrona preferita e si fermava ad osservare lo scorrere fluido delle immagini proiettate dal video, rimanendo colpito, in particolare, dalle varie interviste del servizio giornalistico, dall'esperimento anedddotico eseguito, dalla efficace colonna sonora di supporto, dal montaggio delle sequenze, che — a suo dire —parevano essere state realizzate *ad hoc* dal presentatore e responsabile della trasmissione televisiva, ovvero il dottor ANGELA PERO, al solo ed unico fine di gettare un' ombra di discredito sulla medicina omeopatica presentandola come un rimedio di dubbio valore scientifico.

Sentendosi visibilmente offeso dal contenuto del filmato proiettato, sia personalmente nella sua qualità di medico, sia come rappresentante degli omeopati in quanto Presidente della SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA (S.I.M.O.), aveva deciso pertanto di presentare una formale denuncia/querela presso la locale Procura della Repubblica in data 25.09.2000, atto da cui traeva origine l'odierno procedimento penale ascritto a carico di

PIERO ANGELA, in qualità d' autore e conduttore della trasmissione televisiva in questione. Il presidente della S.I.M.O., dottor CIRO D'ARPA, lamentava in querela il contenuto diffamatorio del programma di PIERO ANGELA, SUPERQUARK trasmesso su RAI 1 alle ore 21.00 dell' 11 luglio 2000, atteso che, a suo parere, lo stesso sarebbe consistito in una *“unilaterale sistematica ed intenzionale condanna e diffamazione della omeopatia”* tale da scoraggiare i cittadini dall'accostarsi ad una medicina indubbiamente capace di guarire”.

In esito all' attività di indagine espletata, la locale Procura della Repubblica decideva di formulare al GIP richiesta di archiviazione del procedimento penale ascritto a carico di ANGELA per il reato di cui all'articolo 595 c. p., non ritenendo che il contenuto delle affermazioni espresse nel corso della trasmissione televisiva potesse integrare gli estremi della fattispecie contestata all'imputato.

Solo dopo un'espressa ordinanza del GIP presso il locale Tribunale emessa in data 03.03.2001, si perveniva all'odierno decreto che dispone il giudizio emesso in data 31.10.2001 nei confronti dello stesso ANGELA, rinviato a giudizio innanzi a questo decidente per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe, ovvero quello di diffamazione aggravata, così per come previsto e punito dall'articolo 595 comma 3 c.p., 30 comma 4 e 5 legge 06.08.1990 n. 223 e 13 legge 08.02.1948 n. 47.

Già in sede d'udienza preliminare si costituiva parte civile nell'odierno procedimento, il dottor CIRO D'ARPA, in proprio e nella sua qualità di Presidente della S.I.M.O., mentre preliminarmente e nei termini di legge, si costituivano in giudizio anche i dottori ALESSANDRO PUMO e CORRADO MICALE, medici omeopati in qualità di danneggiati dal reato, ed essendo entrambe tali costituzioni tempestive e formali, e pertanto in regola con i requisiti di cui agli articoli 78 e 79 e. p. p., venivano ammesse nel presente procedimento.

Erano poi risolte con separate ordinanze emesse da questo giudicante tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle singole parti del processo ed in particolare sia quella relativa alla

regolarità delle costituzioni delle parti civili, sia quella relativa alla incompetenza territoriale di questo decidente.

In particolare, quest'ultima questione veniva decisa con il conforto della giurisprudenza di legittimità, la quale partendo dal presupposto che i reati di diffamazione commessi utilizzando il mezzo televisivo non si radicavano in un luogo determinato proprio per la diffusione del mezzo di trasmissione, riteneva applicabile la norma dell'articolo 30 comma 5 della legge 06.08.1990 n. 230, in base alla quale “il foro competente era quello del luogo di residenza della persona offesa” chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione ed anche qualora essa risulti commessa attraverso l'attribuzione di un fatto determinato.

Si dava inizio pertanto all' istruttoria dibattimentale che consentiva l'escussione oltre che della persona offesa, dottor CIRO D'ARPA anche di numerosi altri testi e consulenti della accusa privata e della difesa, i quali fornivano tutti un contributo determinante ai fini della odierna sentenza.

Prima di passare a sintetizzare ed analizzare i contenuti delle singole deposizioni dei vari testi, costituenti i risultati dell'attività istruttoria espletata, per dare un significato oltre che un ordine alla presente narrazione, occorre rilevare che se da un canto veniva criticato dai medici offesi il ***messaggio allarmistico diretto contro la omeopatia trasmesso quella sera***, dall'altro canto veniva invece ***giustificato il senso del messaggio tendente solo a presentare — all'interw di una trasmissione scientifica — i risultati a cui era pervenuta la Comunità Scientifica Internazionale dopo gli studi sulle medicine non convenzionali in uno con i rischi conseguenti all'abbandono delle terapie tradizionali per far ricorso a rimedi privi di efficacia terapeutica comprovata.***

Le singole frasi offensive poi, attribuite all'imputato ANGELA che avevano consentito di contestare allo stesso l'ipotesi aggravata di reato, perdevano già dalle prime battute dell'istruttoria dibattimentale molta della loro portata offensiva in quanto lette ed inserite in

un più ampio e corretto contesto.

Procediamo con ordine.

1) Esame del teste della Pubblica Accusa: La voce dell'offeso.

Momento particolarmente rilevante era — come sovente — quello dedicato all'esame della stessa persona offesa, ovvero il dottor CIRO D'ARPA, il quale narrava in corso di giudizio quali erano stati i motivi e quali le ragioni che lo avevano indotto a presentare una formale denuncia/querela ai danni del presentatore della trasmissione televisiva SUPERQUARK, oltre che responsabile della stessa PIERO ANGELA odierno imputato. Egli, invero, tanto personalmente in quanto medico omeopata quanto nella sua qualità di Presidente della S.I.M.O., - (ente coordinatore della didattica in materia d' omeopatia formato da persone munite di apposita competenza in materia che vanta ad oggi circa 320 iscritti sia medici che veterinari), — si era sentito sensibilmente offeso nella sua dignità personale e professionale dal messaggio contenuto nella trasmissione televisiva in questione, poiché — a suo giudizio — erano state pronunciate nel corso della stessa delle frasi e sostenute delle tesi del tutto prive di fondamento.

Secondo il dottor D'ARPA, la trasmissione SUPERQUARK di quella sera era stata artatamente e deliberatamente montata dal suo responsabile, dottor ANGELA, con l' aiuto di personaggi privi di specifica competenza in materia, come una sorta di *puzzle* i cui tasselli erano destinati a fornire allo spettatore una immagine critica e negativa della medicina omeopatica facendo credere loro che essa fosse completamente priva di ogni fondamento scientifico.

Non era stata una frase particolare né un' immagine specifica ad offenderlo, bensì tutto il contesto della trasmissione così come costruito era stato, - sempre a suo parere, - idoneo a fornire allo spettatore una azione sinergica negativa sulla omeopatia. Essa pareva provenire sia dalle musiche, sia dalle immagini, sia dai colori, come una sorta di canovaccio realizzato

ad hoc per raggiungere un preciso fine ed un unico scopo: quello di allontanare i pazienti dalla medicina omeopatica.

In particolare, attraverso la rappresentazione di apposite immagini mandate in onda del cd. *Esperimento dell'antibiotico*, volto a dimostrare che un antibiotico diluito oltre un certo livello non agiva più sui batteri, si induceva ad associare il principio della cd. diluizione proprio della omeopatia alla inefficacia della stessa medicina.

Allo stesso modo la mancanza di fondamento scientifico della medicina omeopatica e dell'alone d'oscurantismo che su di essa regnava, appariva tanto più reale e credibile attraverso l'utilizzazione di immagini realizzate ad arte ed idonee, così per come raffigurate, ad indurre lo spettatore ignaro ad associare la omeopatia alla stregoneria, collegando alla idea stessa di medicina non tradizionale una antica farmacia munita di salassi, di alambicchi, coccodrilli impagliati e riprodotta con colori scuri, e di contro raffigurandola accanto alla medicina tradizionale riprodotta e presentata attraverso la partecipazione nel servizio di illustri clinici muniti di un pulito camice bianco, manifestazione invece della limpidezza e della chiarezza della stessa.

Altri elementi importanti emergevano altresì dallo stesso esame della persona offesa riguardo alle singole frasi rimproverate dalla Pubblica Accusa a PIERO ANGELA nel capo di imputazione contestatogli, poiché il dottor D' ARPA era costretto a chiarirne la portata e il loro relativo significato. Si appurava, infatti, che la affermazione: *“la omeopatia non è una cura seria”*, non era nemmeno contenuta nel testo della trasmissione televisiva e come tale non era imputabile ad alcuno; che la frase: *“i benefici presunti della omeopatia sono dovuti all'effetto placebo, cioè a sostanze che non contengono alcun principio attivo, definite anche acqua fresca”*, non era mai stata pronunciata dall'imputato ANGELA, bensì dal professore CASSONE e in diverso contesto in quanto il concetto di *acqua fresca* non era nemmeno riferito al medicinale omeopatico, bensì al placebo qualificato appunto come *acqua fresca*.

Nemmeno la frase: *“ i medicinali omeopatici derivanti da materiale di origine batterico - virale, cosiddetti nosodi, sono pericolosi e possono essere infettanti”*, era stata pronunciata

nel corso della trasmissione dallo stesso presentatore, ma ancora una volta dal professore CASSONE facendo egli tuttavia riferimento solo alle particelle infettanti contenute – non nel nosodo (inteso come prodotto omeopatico dopo la diluizione) - bensì nel materiale microbiologico patologico necessario per la diluizione stessa.

Ancora, le affermazioni dell' immunologo AIUTI e relative al paventato riscontro di casi di allergie dopo la somministrazione di alcuni prodotti omeopatici ed alla presenza di sostanze quali cortisonici all'interno degli stessi, non erano del tutto prive di fondamento in quanto trovavano la loro solida base anche in quotate riviste scientifiche che ne suffragavano la validità.

Lo stesso concetto di *danno* di cui aveva parlato ANGELA nel corso dell' introduzione alla trasmissione, (l'unica del resto eseguita personalmente), non andava invero riferito alla medicina omeopatica, bensì e soltanto al conseguente danno potenziale conseguente che potrebbe derivarne nei pazienti che avessero deciso di allontanarsi dalla medicina tradizionale per ricorrere a terapie non convenzionali.

Sempre a giudizio del clinico D' ARPA, l'offesa alla sua dignità personale e professionale, non veniva dunque da una singola frase o da una sola affermazione pronunciata nel corso della trasmissione, bensì da tutta la *confezione* del servizio, realizzato allo scopo di creare un alone di discredito sulla medicina alternativa che egli rappresentava, la quale — a suo parere - seppur “ non tradizionale” , in quanto fondata sulla legge dei simili e sui rapporto individualizzante tra terapeuta e paziente, non meritava un assoluto discredito. Dopo aver visto il servizio mandato in onda, accorgendosi dell'effetto devastante che esso aveva provocato tanto nei pazienti divenuti sempre più diffidenti verso la nuova medicina alternativa ed indotti a seguire altre pratiche, quanto negli altri medici con la conseguente ed inevitabile numerosa defezione di nuovi iscritti ai corsi di formazione e specializzazione in omeopatia, aveva chiesto allo stesso responsabile della trasmissione, ovvero PIERO ANGELA, di trasmettere una qualsiasi rettifica del contenuto - reputato diffamatorio - della trasmissione, ma non avendo ricevuto risposta alcuna né da ANGELA personalmente né da

nessun altro responsabile della *RAI*, aveva deciso di presentare una formale denuncia/ querela ai danni dello stesso responsabile della trasmissione televisiva in questione.

Se la Pubblica Accusa non aveva ritenuto opportuno nè necessario citare altri testi oltre la persona offesa per dimostrare il proprio assunto, l'istruttoria del presente procedimento subiva un notevole appesantimento con il conseguente prolungamento dei tempi della decisione, a causa della escussione di numerosi testi citati dalla Accusa Privata tendenti tutti a dimostrare il contenuto offensivo del messaggio lanciato da ANGELA in trasmissione a fronte della “*indubbia*” efficacia delle medicine non convenzionali in generale e della omeopatia in particolare.

2) Esame dei testi dell'Accusa privata.

Invero, altro momento della istruttoria dibattimentale era quello dedicato alla escussione di alcuni pazienti che avevano tratto benefici dalle cure omeopatiche somministrate, sentiti — secondo le parti civili costituite — come controprova al *caso della signora De Martino* mandato in onda nel corso del servizio.

In particolare, il professor MICALI GIUSEPPE narrava di aver fatto ricorso per anni varie volte a prodotti omeopatici, curando con tale metodo alternativo varie patologie da cui era affetto a partire da una fastidiosa e cronica cefalea, ad una colonopatia fino ad una epatite cronica da virus C.

Si era avvicinato a tale terapia non convenzionale, ritenendo opportuno optarvi, solo dopo una serie di fallimenti riscontrati dalle cure ordinarie e tradizionali, risolvendo così, dopo anni di traversie, molti dei suoi problemi.

La signora PAPPALARDO MARIA CONCETTA aveva deciso di appellarsi alla medicina omeopatica curando con tali rimedi sia un ascesso in bocca che molte malattie del suo bambino che aveva sempre fatto seguire da un medico omeopata anziché da un pediatra convenzionale. Ella si era avvicinata a tale pratica alternativa dopo alcuni fallimenti di specialisti di medicina convenzionale da lei consultati, riuscendo così a curare molti dei suoi

piccoli disturbi da una forma di endometriosi, ad una bronchite asmatica, a quotidiani e continui raffreddori.

il teste ROSARIO LISI ricordava di aver fatto uso di farmaci omeopatici personalmente per curare alcune patologie semplici quali infiammazioni del tendine e dolori muscolari e di aver tentato anche di far avvicinare sua madre alla terapia non convenzionale per curare una forma di disturbo artritico da cui la anziana donna era affetta da tempo..

Tuttavia il suo consiglio non aveva avuto esito alcuno, perchè anche la madre, telespettatrice la sera dell'11.07.2000, veniva colpita oltre che influenzata dal contenuto del servizio trasmesso preferendo desistere dall'intraprendere la nuova cura.

Concordemente, tutti i testi - pazienti rendevano note le modalità di svolgimento di una visita omeopatica, caratterizzata da un colloquio psicologico tra il medico ed il paziente e dalla somministrazione di un rimedio ritenuto dal clinico individualmente più consono al tipo di disturbo riscontrato sul paziente.

Il medico pediatra ed omeopata, dottor ADAMO CALOGERO, nella sua duplice funzione di medico tradizionale e di omeopata, rammentava in dibattito di aver potuto riscontare dei risultati positivi della medicina non convenzionale sui bambini da lui avuti in cura soprattutto per alcune patologie infettive o allergiche guarite senza far uso prolungato di antibiotici.

3) Esame dei consulenti delle parti civili costituite.

Si procedeva quindi all'esame dei due consulenti della difesa di parte civile, ed in particolare della dottoressa BOVINA GIUSEPPINA - membro della Commissione dei farmaci omeopatici dal 1999 al 2001 - e del dottor VALERI ANDREA - esperto di ricerche in omeopatia dal 1990 e studioso della stessa materia - i quali, concordemente, concludevano per ritenere la trasmissione SUPERQUARK trasmessa la sera dell'11.07.2001 sulla prima rete nazionale, di contenuto non neutro bensì *quasi allarmante* per lo spettatore, in quanto i messaggi dalla stessa lanciati attraverso il video, parevano idonei ad impedire a chi osservava di operare delle serene valutazioni sulle proprie scelte terapeutiche, fornendo una versione unilaterale dei fatti.

In particolar la dottoressa BOVINA aveva analizzato puntualmente e minuziosamente il testo integrale della trasmissione di ANGELA, aveva redatto una consulenza tecnica a sua firma distinta rigorosamente in due parti: nella colonna di sinistra veniva riportato il testo integrale della trasmissione di PIERO ANGELA mentre, nella colonna di destra, le aggiunte e le modifiche che avrebbero reso — a suo giudizio — la trasmissione di obiettiva divulgazione.

A parere del consulente la trasmissione mandata in onda quella sera, attraverso le singole affermazioni e utilizzando dei casi clinici costruiti *ad hoc*, era stata montata per fornire un unico *imput* all'ignaro osservatore, ovvero quello afferente la assoluta carenza di fondamento scientifico della pratica omeopatica presentandola come una medicina non convenzionale ed allo stato non riconosciuta dalla Comunità Scientifica Internazionale. Tale risultato era stato raggiunto attraverso le singole frasi pronunciate dal presentatore e dai suoi ospiti, in uno con i casi clinici trasmessi e con gli esperimenti mandati in onda, idonei tutti — se unitamente considerati — ad indurre lo spettatore a dubitare del fondamento scientifico dell'omeopatia.

Le critiche mosse dalla BOVINA al contenuto del messaggio inviato dal presentatore televisivo partivano dalla prima frase di ANGELA, laddove aveva sostenuto che: *"da tempo la scienza medica possiede un metodo, che è universalmente applicato, per cercare di capire quale è l'efficacia di un farmaco o di una terapia"*.

A suo parere, una corretta informazione avrebbe dovuto comunicare allo spettatore che: *"solo negli ultimi cinquanta anni la scienza medica ha cercato di capire quale è l'efficacia di un farmaco o di una medicina convenzionale, elaborando una serie di metodi che - pur senza essere infallibili - vengono utilizzati per valutare l'azione dei farmaci convenzionali."*

La associazione poi con il farmaco GEROVITAL presentata da ANGELA in trasmissione collegando l' integratore ad una moda così come l'omeopatia, aveva fornito un messaggio univoco allo spettatore indotto inevitabilmente ad associare i farmaci omeopatici con tale preparato privo di fondamento scientifico.

Per quanto riguardava indi il cd. *caso della signora De Martino*, a parere del consulente, era stato presentato un caso clinico in modo salottiero ed approssimativo in cui erano raccontate le conseguenze nefaste causate dall'aver scelto un trattamento omeopatico: non veniva

esplicitato né quale fosse l'obiettivo dichiarato della terapia, né quale fosse stato il decorso della paziente nei due anni in cui aveva seguito la cura, non invitando nemmeno il medico in questione e non presentando un caso clinico di opposta evoluzione positiva. Sul cd. *Esperimento dell'antibiotico*, sempre a parere della dottoressa BOVINA, esso aveva trasmesso una analogia tra un antibiotico e un farmaco omeopatico del tutto priva di fondamento scientifico rappresentando i rimedi omeopatici come sostanze diluite e pertanto inefficaci.

Per quanto concerneva poi invece le possibili *reazioni allergiche* provocate da alcuni farmaci omeopatici somministrati sui pazienti, la stessa BOVINA non poteva non ammettere che - come tutte le sostanze - anche tali preparati potevano averle provocate. Allo stesso modo, il consulente non poteva escludere che in alcuni casi l'abbandono della medicina tradizionale per il ricorso a rimedi omeopatici, avrebbe potuto anche provocare dei riscontri con esito negativo.

Dopo l'esame letterale del testo della trasmissione, il consulente si soffermava sulla situazione riguardante la validità scientifica delle medicine non convenzionali, tratteggiando un quadro delle opinioni del settore sia della Comunità Scientifica Internazionale sia della Federazione Ordine dei Medici sia dello stato della legislazione. A proposito della 10), la stessa dottoressa BOVINA era costretta ad ammettere che illustri esponenti della medicina non riconoscevano alcuna validità scientifica alla efficacia delle medicine non convenzionali in quanto del tutto carenti di comprovata efficacia terapeutica non essendo essa né statisticamente certa né documentata in studi controllati dalla Comunità Scientifica Internazionale.

Riguardo alla 2°) spiegava la BOVINA che la stessa Federazione degli Ordini dei Medici (F.N.O.M.Ce.O.), quando aveva dato la sua formale approvazione alle medicine non convenzionali, aveva anche espresso la sua opinione in un documento ufficiale sostenendo che: *“la comunità scientifica ha il dovere di combattere la diffusione di pratiche che comportano il rischio di allontanare nel tempo la diagnosi e la terapia di malattie anche*

gravi e di promuovere la cultura scientifica della società civile”.

Da ultimo nel corso del suo esame si apprendeva anche lo stato della legislazione sui preparati omeopatici, non completamente equiparati ai farmaci tradizionali, ma solo riconosciuti dal 1995 dalle Autorità Sanitarie come medicinali e per questo venduti nelle farmacie.

Le stesse Autorità Sanitarie dovevano poi rilasciare anche una specifica ed corretta autorizzazione ai laboratori che li producevano e che li mettevano in commercio.

Inoltre il Ministero della Sanità sempre dal 1995, aveva istituito un'apposita Commissione presso il Dipartimento ed una Commissione di Farmaco Vigilanza per ottemperare alla normativa europea che ne prevedeva la registrazione alla pari dei farmaci convenzionali.

Essi poi proprio perché equiparati ai farmaci dovevano necessariamente indicare nella loro etichetta i principi attivi di cui erano composti, il loro lotto d'appartenenza, la loro relativa scadenza, oltre il nome della ditta produttrice regolarmente autorizzata dal Ministero.

Diversamente da questi ultimi - poichè **rimedi** e non **farmaci** - non dovevano necessariamente contenere il foglietto illustrativo relativo alla posologia ed alle controindicazioni, non erano soggetti a controllo periodico da parte del Ministero della Sanità né ad un eventuale ritiro dal commercio poichè non dannosi né pericolosi per la salute pubblica ma al massimo innocui.

L'altro consulente, ANDREA VALERI, si era occupato nel corso dei suoi studi prevalentemente delle eventuali reazioni allergiche riscontrate sui pazienti dopo la somministrazione di un rimedio omeopatico, ritenendo che seppure esse erano state riscontrate in un'indubbia percentuale di casi, esse rimanendo fenomeni aneddotici non potevano assurgere a livello scientifico, mentre solo le rassegne sistematiche pubblicate periodicamente e formate da una raccolta di ipotesi precise e munite di valido riscontro potevano avere un preciso fondamento scientifico.

L'analisi eseguita su tali rassegne non consentiva tuttavia di accertare alcun caso statistico rilevante di reazione allergica dopo una *somministrazione omeopatica*.

Per quanto riguardasse infine l' *effetto placebo* attribuito al prodotto omeopatico, (terminologia latina: *io ti piacerò*), dalla metanalisi spettrale eseguita aveva concluso che l'effetto terapeutico derivante dai medicinali omeopatici somministrati ad un gruppo di persone non era dovuto *completamente* al placebo, ma solo in parte ad esso, mentre per il resto il medicinale doveva avere, almeno in parte, una efficacia terapeutica comprovata, concludendo pertanto che l'effetto del medicinale omeopatico non poteva essere dovuto totalmente al placebo e doveva essere invece superiore ad esso.

4) Ancora testi dell' Accusa privata.

Allo scopo di avere anche una voce proveniente da medici che avevano sperimentato l'omeopatia sugli animali ottenendone in alcuni casi e per alcune patologie anche dei risultati positivi, veniva escussa in dibattimento la dottoressa CARTIERI ANTONELLA, medico veterinario, la quale metteva a disposizione del decidente la sua esperienza professionale di medico che usava la medicina omeopatica accanto a quella tradizionale. La CARTIERI operava una distinzione al fine di fornire un suo personale giudizio sull'efficacia dei preparati omeopatici a seconda del tipo di malattia riscontrata sull'animale infetto, affermando di aver avuto nella sua esperienza riscontri positivi nella cura della mammite da latte e in altre patologie di lieve entità e/o per piccole affezioni, non altrettanto nei casi in cui si fosse reso necessario un intervento chirurgico per cui occorreva utilizzare necessariamente un regolare anestetico divenendo per tali evenienze il medicinale omeopatico assolutamente inutile.

Rendeva indi noto che in materia esisteva un puntuale regolamento disciplinare che consentiva l'utilizzo sugli animali delle medicine alternative cd. dolci ovvero fitoterapia, omeopatia ed oligoalimenti (che si fondavano tutte su elementi provenienti dal regno animale, vegetale e minerale), con il divieto di far uso d'allopatici, prevedendo il ricorso a questi ultimi solo quando i primi divenivano completamente inefficaci e per il tipo di malattie e/o per il tipo di ferita riscontrata sull'animale infetto.

Al fine di avere poi un supporto tecnico alla voce del dottor D' ARPA, (il quale come sopra detto più volte aveva affermato di essersi sentito offeso nella sua reputazione come medico omeopata dall'intero messaggio lanciato da ANGELA nel corso della trasmissione SUPERQUARK,) veniva sentita la dottoressa COMINETTI SILVANA, anch' essa medico omeopata oltre che esperta in comunicazione neo linguistica, la quale spiegava tanto nella relazione a sua firma, quanto nel corso del suo esame in dibattimento, come durante la programmazione della trasmissione televisiva condotta da PIERO ANGELA si fossero utilizzate più che delle precise parole dirette ad offendere gli omeopati tutti, un insieme di immagini, di colori, di suoni, di analogie, che se viste nella loro globalità, parevano essere idonee a presentare allo spettatore un solo messaggio: l'epoca oscura in cui era sorta l'omeopatia in palese contrasto con la nitidezza in cui si muoveva la medicina ufficiale, fornendo una immagine inquietante della medicina omeopatica, di contro ad una rassicurante della medicina tradizionale.

Accanto ad alambicchi ed a coccodrilli impagliati dell'una, erano mostrati camici bianchi dell'altra, accanto a musiche medievali dell'una, venivano presentate dolci melodie per l'altra, fornendo con tale subdola tecnica di informazione delle notizie poco obiettive.

Pertanto, a suo parere, attraverso l'utilizzo dei sopra citati strumenti di comunicazione, non intervistando nemmeno persone esperte in omeopatia e non presentando nessun "*contro esempio*" al caso clinico della De Martino ed utilizzando un esperimento che non rispondeva ad alcun criterio scientifico, PIERO ANGELA, nel corso del servizio da lui presentato, aveva fornito allo spettatore un unico messaggio associando al termine omeopatia alcune parole quali medioevo, acqua fresca, pericolo, danno per la salute, incompetenza professionale, manipolazione, inganno: quello che i medici omeopati erano del tutto impreparati ed incapaci di formulare diagnosi corrette, che seppure in grado di fare una diagnosi corretta non erano in grado di fornire una adeguata terapia alla stessa, e che quindi la medicina omeopatica era del tutto inutile se non dannosa.

Per fornire al decidente un quadro completo e chiaro della situazione legislativa e

regolamentare relativa all' omeopatia, veniva sentito il professore AMATO SALVATORE il quale rendeva noto che secondo la deliberazione della F.N.O.M.Ce.O. del 18.05.2002 la medicina omeopatica era da inserirsi tra le pratiche mediche non convenzionali insieme alla agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina astrofisica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia, chiropratica e che l'esercizio delle stesse pratiche non convenzionali doveva ritenersi a tutti gli effetti *atto medico*.

Tale deliberazione era emessa in considerazione della mutata concezione del cd. "*bene salute*" che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva definito come uno stato di benessere fisico, psichico e sociale complessivo e non solo come assoluta assenza di malattia. Il riconoscimento avuto dalla Federazione era derivato dalla crescente diffusione delle stesse medicine alternative e dalla conseguente necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta in carenza di interventi chiarificatori di altre Autorità competenti a gettare norme sulla materia, più volte sollecitate a pronunciarsi dalla stessa Federazione.

Tuttavia, nonostante l'intervenuto riconoscimento da parte della stessa Federazione dell'Ordine dei Medici delle medicine non convenzionali tra cui l'omeopatia, la procedura per l'immissione in commercio del prodotto omeopatico era sensibilmente diversa da quella prevista per il medicinale ordinario, in quanto il suo *iter* era quello descritto dall'articolo 3 del già citato decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 185 di attuazione della direttiva CEE 92/73 in materia di medicinali omeopatici, che prevedeva una procedura semplificata di registrazione per la immissione in commercio dei preparati omeopatici non essendo previsto che sulle confezioni degli stessi venissero inserite le relative indicazioni terapeutiche.

L'etichettatura e l'eventuale foglio illustrativo contenuto nei preparati di cui all'articolo 3, dovevano riportare, secondo l'articolo 4 della stessa disposizione normativa, solo le seguenti indicazioni obbligatorie: la dicitura *medicinale omeopatico* in grande evidenza, seguita dalla frase *perciò senza indicazioni terapeutiche approvate* oltre la denominazione scientifica e propria della tradizione omeopatica ed antroposofica del materiale di partenza utilizzato, seguita dal grado di diluizione espresso con i simboli della farmacopea.

Tuttavia a differenza dei farmaci tradizionali non dovevano indicare i loro componenti né la data dell'ultima revisione del Ministero della Sanità non essendo nemmeno sottoposti ad essa con l'ovvia conseguenza che i rimedi omeopatici non erano del tutto assimilati né equiparati ai farmaci tradizionali.

5) “L'altra campana”: ovvero testi e consulenti della difesa.

Esaurite tutte grida sollevate dai medici omeopati contro il *taglio* presentato nel corso della trasmissione di PIERO ANGELA, occorre necessariamente sentire anche *l'altra campana*, ovvero le affermazioni presentate a sostegno dell'imputato PIERO ANGELA per giustificare l'operato e per chiarire il significato del *fantomatico messaggio* da lui inviato nel corso della trasmissione SUPERQUARK trasmessa su RAI 1 la sera dell' 11.07.2000.

Si procedeva, infatti, all'esame di POLI GIANLUIGI, il quale rendeva noto di essere da molti anni uno dei principali collaboratori del conduttore televisivo PIERO ANGELA, coadiuvandolo frequentemente come giornalista scientifico tanto nella ideazione, quanto nella preparazione dei singoli servizi.

GIANGI POLI ammetteva di essere stato l'ideatore del servizio, l'autore dello stesso, colui che lo aveva materialmente preparato dopo un primo casuale impatto con la materia e dopo averla sottoposta a rigorosi studi ed approfondimenti.

Solo occasionalmente e per mera curiosità professionale aveva, infatti, deciso di occuparsi di medicina omeopatica quando, trovandosi una sera a cena a casa d'amici, gli si era presentato dinanzi un caso che lo aveva molto incuriosito, quello della signora De Martino presentato in trasmissione, la quale, soffrendo da anni di una dolorosa colecisti e scegliendo di farsi seguire da un omeopata, - essendo restia ad un eventuale ricovero ospedaliero, - era andata incontro ad una numerosa serie di conseguenze nefaste oltre che dannose.

Dal primo impatto con la nuova materia sorto dal caso accademico narrato in trasmissione, aveva deciso di approfondire la questione ed aveva cominciato a studiare in maniera appassionata e rigorosa la medicina omeopatica provvedendo anche a documentarsi approfonditamente attraverso la lettura di alcuni testi scientifici tra cui un libro di Stefano

Cagliano intitolato “Guarire dalla omeopatia” ; un grosso volume del professore Bellavite intitolato “Fondamenti teorici e sperimentali della omeopatia”; oltre allo studio di Benveniste, esperto in materia che si era occupato prevalentemente della cd. memoria dell’acqua, ed alle conclusioni dello studio The Lancet unitamente a quelle del Rayli — Taylor Rayli, consultando anche, per completezza e amore di sapere, varie riviste omeopatiche pubblicate su MED LINE.

Dopo tali primi propedeutici e minuziosi studi della materia aveva deciso di parlare con numerosi esperti, aveva preso visione di tutti i servizi mandati in onda dalla RAI negli anni dal 1977 al 1990 sull’argomento e trasmessi da numerose trasmissioni scientifiche quali MEDICINA 33 e TG 2 SALUTE e munito di tutto questo materiale informativo a supporto del suo studio, si era recato dal dottor ANGELA, in qualità di conduttore oltre che responsabile della trasmissione SUPERQUARK, a cui aveva presentato l’opportunità di preparare un intero servizio da mandare in onda basato sulle medicine alternative in generale e sulla quella omeopatica in particolare.

Lo stesso ANGELA, dopo aver vagliato la sua proposta ed esaminato il materiale da lui fornito, gli aveva assicurato e garantito il suo *placet* poiché lo studio operato rispondeva all’ideologia ed al carattere della trasmissione di natura scientifica, e così lo aveva incaricato di preparare un servizio da trasmettere.

Di conseguenza aveva scritto personalmente il testo del servizio, aveva eseguito con l’aiuto di un solo cameraman le riprese filmate, ed aveva fornito tutto il materiale pedissequamente raccolto a PIERO ANGELA, il quale dopo averlo nuovamente e più volte visto, vagliato e selezionato, aveva deciso di mandarlo in onda in trasmissione.

Sua intenzione, come del resto quella del responsabile dottor PIERO ANGELA, non era quella di esprimere un giudizio sull’efficacia della medicina omeopatica o sulla sua eventuale dannosità, bensì solo quella di presentare solo dei cd. *casi di abbandono* della medicina tradizionale per ricorrere a rimedi omeopatici ed i conseguenti rischi che tale scelta terapeutica poteva provocare.

Del resto era questo sinteticamente il senso del messaggio che essi avevano voluto inviare allo spettatore: **la medicina omeopatica non è ancora riconosciuta dalla comunità scientifica non avendo ancora fornito valide e certe prove d'efficacia; per i pazienti che preferivano optare per tale scelta ne sarebbero potuti derivare dei rischi, provocati dall'allontanamento dalla medicina tradizionale, con un possibile e conseguente danno non cagionato dai preparati omeopatici in sé — che in quanto tali non potevano dirsi assolutamente dannosi ma al massimo non pericolosi e pertanto innocui — bensì dalla scelta terapeutica di abbandonare la medicina tradizionale per ricorrere a terapie non ancora munite di sostegno scientifico.**

Questa era la loro intenzione e questo il senso del messaggio, recepito come offensivo dagli omeopati, e che aveva portato all'inizio del presente procedimento penale.

Sul contenuto della superiore asserzione e sul prospettato e paventato rischio delle conseguenze dell'abbandono della medicina tradizionale in favore di rimedi alternativi, egli del resto era fermamente convinto, suffragando anche la sua convinzione dopo la visione di un servizio mandato in onda all'interno e nel corso di altra trasmissione scientifica, ovvero TG 3 LEONARDO in data 25.05.2000, nel corso del quale era stato presentato il caso di un paziente deceduto per il netto rifiuto di sottoporsi a ricovero urgente manifestato dal suo medico omeopata.

In conformità a tutti i risultati raccolti come sopra enunciati ne era emersa una unica circostanza sicura e certa: ovvero che la omeopatia non aveva quel carattere di scienza necessario per inserirsi in una trasmissione del tipo di quella presentata da ANGELA, potendo essa in conclusione essere definita come una *non scienza*.

Le corali affermazioni del POLI e di ANGELA così come da loro personalmente sostenute in trasmissione relative alla mancanza di fondamento scientifico della medicina omeopatica non erano del resto rimaste isolate, poiché accanto alle critiche degli omeopati offesi nella loro dignità di medici, si erano levate anche voci loro favorevoli, provenienti dal mondo scientifico come quella del Premio Nobel, RITA LEVI MONTALCINI, la quale aveva

parlato di omeopatia definendola una “*non cura*”; di DULBECCO che aveva definito i prodotti omeopatici “*pasticci senza valore alcuno*”, e di ben 19 primari degli Ospedali Riuniti di Bergamo i quali, dopo aver visto la trasmissione si erano complimentati con loro per il servizio mandato in onda: “ *che aveva messo a nudo quale inganno per i pazienti si celi dietro la medicina omeopatica*”.

Lo stesso Ministro della Salute SIRCHIA aveva poi indirettamente suffragato il loro assunto, poiché dinnanzi alle richieste di porre i farmaci omeopatici a godere degli stessi benefici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale per i farmaci tradizionali, aveva risposto negativamente ritenendo che la medicina omeopatica non aveva fornito alcuna prova certa di validità e non corrispondeva ai canoni universalmente riconosciuti dalla stessa Comunità Scientifica Internazionale sui farmaci.

Dal sopra enunciato presupposto di partenza, n’era nato tutto il taglio della trasmissione e le conseguenti scelte, da quella di non invitare medici omeopati, a quella di presentare le immagini di una farmacia antica, fino a quella della visione dell’ esperimento dell’antibiotico, scelte tutte operate dalla redazione con rigorosa cognizione di causa ed attenzione nelle tecniche di comunicazione.

In particolare, la scelta di *non invitare medici omeopati* era legata al fatto che essendo SUPERQUARK una trasmissione esclusivamente a base scientifica non poteva avere tra i suoi ospiti, dei ricercatori non ancora legittimati dalla Comunità Scientifica Internazionale quali gli omeopati i cui protocolli non avevano trovato ingresso nella ricerca scientifica.

Trattandosi di trasmissione informativa a base scientifica e non di trasmissione dibattito del tipo PORTA A PORTA e MAURIZIO COSTANZO SHOW non era stato da loro ritenuto opportuno invitare medici omeopati né presentare “*contro - casi*” a decorso opposto a quello trasmesso della De Martino, non avendo essi intenzione di fornire una delle tante opinioni *sull’* omeopatia e come tale discutibile, bensì e *solo* di fotografare quale fosse l’opinione della Comunità Scientifica in ordine alla efficacia terapeutica della stessa.

La scelta poi di mostrare le immagini di una *farmacia antica* era connessa al fatto che il

servizio aveva voluto inserire l'omeopatia all'interno della storia della medicina dandole una sistemazione temporale cercando chiarimenti su cosa vi fosse prima dell'omeopatia e cosa vi fosse dopo dalla professoressa RITA ANGELETTI ordinaria di Storia della Medicina della Facoltà di Roma.

Essendo tale pratica nata nel 1700 con il medico tedesco Samuel Hahneman, che per primo aveva presentato sperimentato un sistema tuttora usato dagli omeopati, era nata l'idea delle lamette, dei salassi, dei clisteri, rappresentativi della terapia semplicistica anteriore alla pratica omeopatica cui la stessa medicina non convenzionale aveva cercato di porre rimedio utilizzando la più innovativa legge dei simili, presentando le immagini di una vecchia farmacia con alambicchi e coccodrilli impagliati al solo fine di collegare nella mente dello spettatore tali immagini con l'epoca di riferimento.

Le immagini in questione non erano poi il frutto di una loro sibillina invenzione né una creazione realizzata ad arte, ma erano state riprodotte dallo stesso istituto di storia ove lavorava la professoressa ANGELETTI e con il suo consenso al solo fine di fornire le immagini di una farmacia dell'epoca della nascita della omeopatia.

La stessa associazione dell'omeopatia con il *farmaco GEROVITAL*, effettuata da ANGELA nel corso della presentazione del servizio, andava vista in una ottica particolare: l'associazione invero non doveva essere fatta tra l'integratore GEROVITAL ed il farmaco omeopatico bensì e solo con il concetto di moda, poiché così come il GEROVITAL era nato come moda innocua, anche la omeopatia stava sempre più prendendo piede divenendo anch'essa moda.

L'esperimento dell'antibiotico era stato poi mostrato in trasmissione al solo ed unico fine di fornire una spiegazione semplice e comprensibile al pubblico della legge delle cd. diluizioni, (utilizzata tuttora in omeopatia), in base alla quale un qualsiasi principio attivo se diluito lentamente ed ad altissime percentuali perde molta della sua efficacia, divenendo esso praticamente innocuo. La scelta era caduta sull'antibiotico (parso maggiormente scientifico) ma avrebbe potuto essere utilizzata qualsiasi altra sostanza liquida idonea a produrre lo stesso effetto.

In relazione ed infine al tipo d'argomenti trattati nel servizio aveva ritenuto opportuno di invitare in trasmissione coloro che erano da ritenersi i maggiori esperti sui singoli temi e pertanto dopo aver appreso che tutta la omeopatia si fondava sulla legge delle diluizioni e che gli stessi omeopafi sostenevano che ad altissime percentuali di diluizioni si verificava una stimolazione del sistema immunitario, aveva deciso di intervistare illustri immunologi, scegliendo il professore AIUTI e il professore CASSONE.

Approfondendo poi ed ancora le sue ricerche, era emerso, anche il problema *delle allergie*, dovute a delle concentrazioni basse di prodotto omeopatico ed anche su quest'argomento aveva chiesto il supporto di AIUTI, giungendo alla conclusione, sostenuta in trasmissione, che se i prodotti omeopatici avessero tutti altissime diluizioni, non si porrebbero rischi per la salute, mentre al contrario, il fatto che a diluizioni minori il principio attivo poteva ancora essere presente avrebbe potuto provocare problemi seri nel campo delle allergie.

Dopo tutti i suoi studi, dopo tutti i suoi approfondimenti, dopo tutte le letture e le ricerche eseguite era giunto ad una unica conclusione certa: ovvero la carenza di ogni fondamento scientifico della omeopatia, ove, per definizione, veniva instaurato sempre un rapporto profondo e personale tra il singolo malato e il terapeuta e laddove nel processo di guarigione entravano in gioco molti fattori socio/culturali, facendo sì che l'efficacia della medicina era certamente molto influenzata da elementi soggettivi, quali la reattività individuale, oltre che da elementi somatici e psicologici, che rendevano la stessa pratica omeopatica lontana dal concetto di scienza fondata invece sulla ripetitività sperimentale e sulla omogeneità del controllo.

Perfettamente convinto delle sue precise affermazioni, non aveva ritenuto opportuno rispondere alle formulate richieste di rettifica, perché il messaggio inviato agli spettatori: - la mancanza d' ogni fondamento scientifico certo per la medicina omeopatica, - era quello perfettamente corrispondente al suo pensiero ed a quello di ANGELA, pensiero questo del resto, sorto non in virtù di un banale capriccio, bensì e solo a seguito di approfondite ricerche e confortato altresì dal supporto di validi esponenti della scienza studiosi della materia.

Il consulente della difesa GIOVANNI GIUDICE, emerito professore di biologia dello sviluppo ed insignito di numerosi premi nella materia di sua competenza, sottolineava in dibattito il dubbio fondamento scientifico della medicina omeopatica non essendo mai stato pubblicato alcun lavoro sulla omeopatia in apposite riviste scientifiche.

Si soffermava indi a spiegare quale era il ruolo di tali riviste scientifiche e come le stesse venissero formate, in particolare, ogni autore di un lavoro ritenuto scientifico era tenuto ad inviarlo ad un editore della rivista il quale! prima di pubblicarlo, lo doveva sottoporre al vaglio di due *referee* anonimi che esprimevano un loro primo giudizio necessario per la pubblicazione dell'elaborato. Nel caso in cui questo era discordante veniva chiamato un terzo *referee* anch'esso anonimo che decideva se pubblicare il lavoro, se respingerlo, o ancora se approvano con modifiche.

Il valore di ciascuna rivista era meglio che in ogni altro sistema espresso dal cosiddetto IMPACT FACTOR (I.F.) che sostanzialmente era rappresentato dal numero di volte che i lavori di quella rivista erano citati.

Nessuna rivista omeopatica, possedeva tuttavia alcun IMPACT FACTOR e dunque nessuna delle pubblicazioni omeopatiche era valutabile con valore e rigore scientifico, esistendo esclusivamente lavori pubblicati su singole riviste d' omeopatia prive di alcun IMPACT FACTOR.

Solo inizialmente un lavoro omeopatico, in particolare quello concernente la cd. memona dell'acqua - (ovvero il principio secondo cui il diluente conserva la memoria della molecola che ha contenuto) -, era stato pubblicato su una rivista scientifica intitolata NATURE, ma era stato anche successivamente e clamorosamente smentito in quanto dopo la prima pubblicazione del lavoro del Benveniste, esso non veniva confermato, anzi rinnegato dalla stessa rivista che lo aveva pubblicato, con la unica ed ovvia conseguenza che la memoria dell'acqua non poteva dirsi comunque certa né scientificamente provata.

Analizzando poi le singole frasi contenute in trasmissione ed imputate ad ANGELA poiché lesive della dignità dei medici omeopati, l'affermazione che il “ *rischio è grave qualora si*

trascurino delle cure mediche in favore della omeopatia “, non poteva dirsi né falsa né offensiva bensì degna di pregio, in quanto se era vero che attraverso le cure mediche erano state sconfitte difficili malattie, non altrettanto poteva dirsi per la medicina omeopatica la quale non aveva mai dimostrato alcuna prova certa della sua efficacia terapeutica e della sua validità, prova da valutarsi scientificamente solo attraverso pubblicazioni su riviste internazionali munite di IMPACT FACTOR.

Così come anche la frase: “ *il beneficio è del tutto psicologico ed ipotetico*” (ammesso che sia stata pronunciata in trasmissione), non poteva dirsi lesiva della dignità di alcuno, poiché tutti i farmaci, compresi quelli tradizionali, erano in qualche modo legati all’effetto placebo trasmesso al paziente e pertanto potevano creare benefici ipotetici e psicologici. Ai contrario, la mancanza di fondamento scientifico della medicina non tradizionale e l’effetto simile al *placebo* tipico dei preparati omeopatici, era un dato certo confortato anche dall’ausilio di molte riviste scientifiche, munite di IMPACT FACTOR ove venivano riportate le seguenti conclusioni: “ *solo quando l’omeopatia potrà portare dati certi sulla sua efficacia, allora diventerà medicina e non più alternativa*”.

Da ultimo anche la frase: “*vi è il rischio che vengano somministrati degli pseudo - farmaci dei quali non si conosce il contenuto e che gli stessi possano provocare delle reazioni allergiche*” (ammesso sempre che essa che sia stata pronunciata nel corso della trasmissione) andava condivisa in quanto il primo rischio pareva sussistente ogni qualvolta non si conosceva il contenuto del prodotto somministrato perché non riportato in etichetta, così come anche il secondo rischio di allergie pareva confermato da una serie di studi pubblicati che avevano consentito di riscontrare casi di shock anafilattico o casi di dermatiti acute provocate dal mercurio presente in preparati omeopatici.

6) *Visione in pubblica udienza del servizio trasmesso su RAI i alle ore 21,00 dell’ 11.07.2001 nel corso della trasmissione SUPERQUARK*

Da ultimo si provvedeva in udienza pubblica a prendere visione della cassetta che

riproduceva integralmente il filmato trasmesso sulla Rete Nazionale l'11.07.2001 nel corso della trasmissione SUPERQUARK al fine di accertare con l'ausilio delle immagini, delle musiche, dei suoni e dei colori, se il *messaggio* trasmesso da ANGELA nel corso del servizio incriminato sia stato o meno offensivo della dignità degli omeopati.

Se è vero che a primo impatto tutto il montaggio del servizio era particolarmente forte ed incisivo, altrettanto vero è che esso aveva lo scopo di colpire lo spettatore ed indirizzarlo verso la maggiore oculatezza nell'abbandonare le cure mediche tradizionali per ricorrere a pratiche ancora non riconosciute, rischio che ovviamente diveniva tanto più grande quanto più grave era la patologia riscontrata.

Tuttavia il processo penale (e la conseguente condanna che da esso ne può derivare) non può assolutamente basarsi su sensazioni.

Accanto alla netta percezione di umiliazione subita dagli omeopati dopo la visione del servizio, occorre necessariamente (prima di pronunciare una qualsiasi sentenza) individuare la reale portata e l'effettivo significato inteso dare da ANGELA all'intero servizio trasmesso oltre che l'essenza della informazione resa.

7) *Esame imputato: la voce del "responsabile", PIERO ANGELA.*

Per dissipare ogni ragionevole dubbio riguardo al *sensu* del servizio ed al contenuto del *messaggio* inteso trasmettere si procedeva infine all'esame dell'imputato, dottor PIERO ANGELA, il quale forniva nel corso dello stesso ampie e circostanziate giustificazioni sul perché aveva ritenuto possibile mandare in onda il servizio presentatogli dal suo autore GIANGI POLI sulla omeopatia.

Egli, invero, in qualità di giornalista scientifico, dopo aver vagliato l'idea dell'autore del servizio, GIANGI POLI, dopo aver più volte selezionato il materiale informativo da lui fornito e dopo aver personalmente approfondito la materia, aveva preparato una breve introduzione illustrativa dei contenuti del servizio, ed aveva deciso di trasmetterlo. Spiegava, infatti, che la stessa idea del servizio sulla medicina omeopatica era nata solo per caso quando GIANGI POLI, recandosi una sera a casa di amici, era venuto a conoscenza di un particolare

caso di abbandono delle cure tradizionali dovuto al netto rifiuto della paziente di ricorrere all'intervento chirurgico in favore della medicina omeopatica, scelta che aveva creato delle pericolose conseguenze per la stessa paziente.

Egli, dopo aver accertato che non si trattava di un caso isolato, aveva deciso — sempre insieme al suo collaboratore GIANGI POLI - di informare correttamente il suo pubblico sul dilagare di queste medicine alternative e sulla loro non provata efficacia terapeutica.

Aveva per questo mandato in onda il servizio già completamente confezionato dal POLI nel tentativo di far percepire allo spettatore il contenuto del messaggio che intendeva inviare: **il rischio dell'abbandono**, partendo con una solida affermazione di principio, ovvero che *la salute è un bene prezioso*, e concludendolo con un interrogativo tendente a comprendere come mai *la Comunità Scientifica non riconosceva validità alcuna alla efficacia delle medicine alternative in generale e delle cure omeopatiche in particolare*.

Era questo, infatti, lo scopo di tutto il servizio, mostrato al solo fine di tutelare la salute degli spettatori (vedi prima frase) e di fornire agli stessi adeguate informazioni scientifiche su preparati (*rectius*: rimedi) lontani dalla medicina tradizionale, che seppur sempre maggiormente diffusi erano del tutto carenti di alcun valido riscontro di tipo scientifico sulla loro validità (vedi ultima frase) non avendo ancora essi superato il vaglio del cd. *doppio cieco* prova richiesta a qualunque prodotto per essere dichiarato attivo e quindi entrare in commercio come farmaco.

Da qui era nata l'associazione formulata con il preparato GEROVITAL, un integratore alimentare che, seppure sembrasse miracoloso, non era stato mai riconosciuto dalla Comunità Scientifica come farmaco poiché non aveva mai fornito alcuna prova certa di efficacia; così come l'omeopatia, che non era ancora riconosciuta dalla stessa scienza in quanto priva di efficacia certa e provata con metodi scientifici.

La sua stessa idea manifestata in trasmissione che i preparati omeopatici non avevano avuto fondamento scientifico, non era frutto di una *sua mera fantasia né una sua opinione personale*, trattandosi di un grido comune che pareva levarsi da tutta la Comunità Scientifica

Internazione. ed aderente alla stessa opinione del Ministro della Sanità, SIRCHIA, il quale aveva più volte specificato che l'omeopatia sarebbe entrata nel protocollo farmaceutico del Servizio Sanitario Nazionale solo nel momento in cui se ne sarebbe stata dimostrata la sicurezza e la efficacia, oltre che propria dello stesso Parlamento il quale, dovendo regolamentare l'accesso dei farmaci non tradizionali (sempre maggiormente diffusi) aveva deciso di emanare il decreto legislativo n. 185 del 17.03.1995.

Dalla *ratio* delle norme ivi contenute si poteva invero con certezza e facilmente desumere che i prodotti omeopatici non erano del tutto equiparati ai farmaci tradizionali, essendo sottoposti ad una procedura semplificata per la loro messa in commercio poiché muniti di sola autorizzazione e della unica dicitura contenuta in etichetta “*senza indicazioni terapeutiche approvate*”, con espresso divieto di pubblicità

I prodotti omeopatici (attenzione pur qualificati medicinali non potevano ritenersi farmaci), seguivano invero una procedura per la loro messa in vendita differente rispetto a quella dei farmaci tradizionali i quali dovevano invece necessariamente passare, prima della loro immissione in commercio, attraverso il vaglio della CE ovvero della Commissione Unica del Farmaco, organo competente a valutare la sperimentazione clinica eseguita, a controllare la sottoposizione dei prodotti a rigorose prove d'efficacia, e solo dopo il loro superamento, ad inserire gli stessi preparati nel prontuario farmaceutico.

La ragione della procedura semplificata era quella connessa alla non tossicità dei preparati omeopatici che al massimo potevano essere innocui in base alla loro altissima diluizione, ma mai dannosi, al contrario dei farmaci tradizionali che avrebbero potuto anche essere tossici ma ugualmente immessi in commercio per i possibili vantaggi che se ne poteva trarre dalla loro somministrazione.

ANGELA spiegava altresì con estrema correttezza il motivo che lo aveva indotto anche a non invitare dei medici omeopati in trasmissione pur essendo a conoscenza che la televisione di Stato era tenuta, per legge e nel rispetto dell'articolo 1 legge n. 223 del 1990, a garantire il pluralismo, l'obiettività, la correttezza dell'informazione.

Come IADER IACOBELLI per TRIBUNA POLITICA - il quale era tenuto ad invitare solo rappresentanti di partiti politici riconosciuti dalla Comunità Politica - allo stesso modo,

anch'egli in qualità di presentatore di una trasmissione scientifica era tenuto ad invitare *solo* esponenti di teorie riconosciute dalla Comunità Scientifica internazionale.

Non essendo la medicina omeopatica una pratica ancora riconosciuta dagli esponenti del mondo scientifico, non era tenuto quindi assolutamente tenuto ad invitare i medici che la praticavano per la natura stessa della sua trasmissione meramente divulgativa e informativa e non di dibattito espressione di vari punti di vista.

Del resto, prima ancora di fornire le sopra citate informazioni al suo pubblico si era minuziosamente documentato, aveva letto tutti i testi presentatigli da GIANGI POLI, aveva visionato le varie cassette di programmi scientifici mandati in onda sul tema, riscontando dal loro approfondimento la presenza di due problemi che lo studio della medicina omeopatica poneva: uno d'indole teorica e l'altro di indole pratica.

Il primo, quello teorico, concerneva la cosiddetta diluizione, ovvero a quel principio secondo cui dopo la dodicesima diluizione centesimale non esisteva più traccia alcuna del prodotto iniziale: pertanto i prodotti omeopatici in forma liquida ed in forma di granuli altamente diluiti dovevano necessariamente contenere poco o nulla del principio attivo iniziale, con la conseguente e dubbia loro efficacia terapeutica.

Connesso a questo primo problema teorico vi era anche un problema di natura pratica, ovvero quello legato alla non ancora certa prova d'efficacia dei preparati omeopatici, non trattandosi di medicinali approvati soggetti a revisione periodica da parte del Ministero della Sanità, con conseguenti inevitabili e possibili rischi di allergie.

Per questo, aveva preferito invitare in trasmissione vari cinici di fama mondiale quali CASSONE ed AIUTI, il primo nella sua qualità di immunologo e batteriologo che avrebbe dovuto spiegare l'aspetto teorico della terapia non tradizionale, ovvero la legge delle cd. diluizioni, mentre il secondo, immunologo di fama internazionale oltre che esperto in reazioni allergiche, avrebbe dovuto spiegare la questione pratica, ovvero che la somministrazione di preparati omeopatici avrebbe potuto cagionare dei rischi di allergie. Riusciva a spiegare la frase pronunciata da CASSONE concernente i cd. nosodi che provenivano da materiale patogeno microbiologico o di diversa natura e che potevano contenere delle particelle

infettanti, mostrando sensibile preoccupazione, sempre in nome della scienza che rappresentava, per i contenuti dei preparati omeopatici che potendo contenere dei *nosodi* rendevano necessaria una normativa che ne potesse assicurare la sterilizzazione.

Spiegava i motivi che avevano dato origine all'idea di mostrare una farmacia antica, legata alle origini della omeopatia metodo sorto nel corso del '700, epoca in cui venivano operate le cure con i salassi, i clisteri e le purghe a cui la nuova medicina aveva tentato di porre rimedio ed anche prima di mostrare tali immagini si era consultato con una esperta in materia, la Rita Angeletti, ed aveva utilizzato nelle riprese eseguite le immagini trovate presso l'istituto di storia ove la stessa lavorava nel suo centro di studi in medicina.

In estrema sintesi, e per ricucire le fila del discorso iniziato in premessa: se tutti i testi della Accusa lamentavano sia il *messaggio emozionale che il servizio aveva inviato allo spettatore* sia le singole frasi imputate al conduttore della trasmissione televisiva, di contro sia i testi che i consulenti della difesa come anche lo stesso imputato ANGELA spiegavano sia il *senso del servizio trasmesso* che il conseguente *tipo di messaggio che avevano inteso indirizzare agli utenti presentando casi di abbandono*, sia il significato da loro attribuito alle *singole frasi* ascritte nel capo di imputazione, provvedendo a dare un preciso significato alle singole parole inserendole in un più ampio contesto informativo.

Fermandosi a giudicare tali due opposti fronti d'opinione, dopo la dichiarazione di chiusura della istruttoria dibattimentale e aver sentito le rispettive conclusioni delle parti —così come risultanti sinteticamente dal separato verbale di udienza - il decidente pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione.

Prima di accingersi ad esaminare tutte le sopra citate emergenze processuali — molte invero consapevolmente tralasciate in quanto inutili, sovrabbondanti e/o comunque esulanti dalla questione principale, se non unica, da affrontare nell' accingersi a spiegare i motivi della

decisione — corre obbligo per questo decidente spendere appena un cenno sulla semplice *circostanza* che non è compito del giudice penale esprimere un giudizio *e/o* una qualsiasi valutazione tecnica sulla efficacia terapeutica dei prodotti omeopatici o sulla loro eventuale dannosità, trattandosi di un dilemma nodoso il cui filo non tocca al giudice penale dipanare e per la cui soluzione sarebbe necessario risalire fino alla essenza stessa della medicina omeopatica.

Compito del giudice penale non è quello di *giudicare l'omeopatia*, bensì quello, forse ben più arduo, di valutare sotto un profilo squisitamente tecnico — giuridico se PIERO ANGELA, in qualità di autore e conduttore della trasmissione televisiva SUPERQUARK, trasmessa alle ore 21.00 dell'11.07.2000 su RAI 1 abbia offeso la dignità dei medici omeopati costituiti parti civili integrando con la condotta a lui ascritta gli estremi del delitto di diffamazione aggravata di cui agli articoli 595 comma 3 c.p. e 30 comma 4 e 5 legge 06.08.1990 n. 223 e 13 legge 08.02.194811. 47.

Per una migliore comprensione della presente narrazione e al solo fine di dare un ordine sistematico a tutte questioni prettamente giuridiche affrontate nel corso del processo e da risolvere in sentenza, questo giudice ritiene senza dubbio più opportuno dividere la presente narrazione in vari capitoli, il cui titolo verrà riportato in neretto al principio di ciascuno di essi.

1) SIGNORA OMEOPATIA.

In primo luogo, esaminando puntualmente il testo integrale del servizio mandato in onda nel corso della puntata di SUPERQUARK trasmessa l' 11.07.2000, in nessun punto dello stesso veniva in alcun modo toccato l'onore e/o la reputazione di un soggetto determinato né del dottor CIRO D' ARPA in particolare, né e tanto meno della SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA di cui costui era Presidente.

A voler ritenere, accordo con il querelante, che la trasmissione metta in luce — in maniera poco obiettiva - soltanto gli aspetti negativi della medicina non convenzionale e che fornendo dati opinabili sui farmaci omeopatici, ne scoraggi l'utilizzo, nel corso della sua programmazione non veniva mai inoltrata alcuna espressione offensiva nei confronti del dottor D' ARPA, né della SOCIETA' di cui era Presidente, bensì e solo manifestazioni critiche nei confronti della omeopatia in generale in relazione alla dubbia efficacia terapeutica dei suoi prodotti.

La persona offesa del reato in questione, non poteva dirsi pertanto né il dottor D'ARPA né la SOCIETA' che egli rappresentava ma solo una *astratta entità: l'omeopatia, priva in quanto concetto della capacità di offendersi.*

La giurisprudenza della Suprema Corte ha sul punto sempre ritenuto che: *“non integrano gli estremi del reato le espressioni offensive pronunciate nei confronti di una o più persone, appartenenti ad una categoria anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili”* (Cass. 18.10.1993, Ramenghi, CP 1994, 592; Cass. 20.11.1991, Crescenti, CED 189090; Cass. 03 .04.1972, Zallone, CED 122022).

In altre parole, se è pur vero che la persona cui l'offesa è diretta non deve necessariamente essere indicata per nome, è altrettanto indubitabile che la stessa vada designata con elementi, anche indiretti, idonei a identificarla con certezza.

Invero: *“ la individuazione dell'effettivo destinatario della offesa è condizione essenziale ed imprescindibile per attribuire ad essa una rilevanza giuridica — penale.*

Nel reato di diffamazione, anche a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo del reato, in mancanza di una indicazione specifica ovvero di riferimenti non equivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva della offesa.

Tale criterio oggettivo, che si armonizza con la struttura ontologica del reato e con la ratio della sua previsione normativa non, è surrogabile con le intuizioni e le soggettive congetture che possono sorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla

genericità di una accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari, se dal contenuto della pubblicazione non emergono circostanze obiettivamente idonee alla rappresentazione ditale soggettivo coinvolgimento” (Cass. pen. sez. V22.03.1988 N. 3756, Scalari).

Nel caso di specie, potrebbe anche prospettarsi come esatta la **brillante intuizione** del medico D' ARPA di essere uno dei possibili destinatari in qualità di medico omeopata della offesa pronunciata, ma essa non è comunque sufficiente a surrogare la totale carenza di elementi da cui far emergere un suo qualsivoglia tipo di coinvolgimento.

Nessuna espressione derigratoria diretta contro il dottor D' ARPA veniva formulata nel corso del servizio, nessuna offesa esplicita veniva esternata nei confronti della SOCIETA' che egli rappresentava, essendo le *ritenute accuse* rivolte solo nei confronti di una teoria medica: **la omeopatia**, un **concetto astratto** e non soggettivamente individuabile che — proprio perché tale — non poteva certamente ritenersi offeso dalle espressioni contenute in trasmissione e ritenute derigratorie nei suoi confronti.

In definitiva, mancherebbe nel caso di specie, il soggetto passivo dell' ipotizzata diffamazione, quand' anche la si volesse ritenere sussistente.

2) CRONACA DI UNA ACCUSA MANCATA.

A parte il prioritario e netto ostacolo sopra esposto, — relativo alla mancanza di un individuato e/o individuabile soggetto passivo del reato -, che impedirebbe per ciò solo anche l' ulteriore prosecuzione della presente analisi, per non prestare il fianco a fin troppo facili critiche, occorre passare ad individuare la sussistenza o meno, nel caso in questione, degli elementi costitutivi del reato di diffamazione ascritto all'imputato ANGELA PIERO.

Più che l'onore in senso proprio è la reputazione il bene giuridico tutelato dall'articolo 595 c.p., reputazione intesa come uno dei riflessi, quello oggettivo, del valore sociale di una persona.

Se il riflesso soggettivo è costituito dall'apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti e, in

sostanza, dal *sentimento del proprio valore sociale*; il riflesso oggettivo è rappresentato dal giudizio degli altri e più precisamente dalla considerazione in cui l'individuo è tenuto *dal pubblico*: dalla *reputazione* di cui egli gode nella comunità identificandosi essa:” *non con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico*” (cfr. Cass. sez. V sent. 24.03.1995 n. 3247; Libertini, Padovani e altro).

Nel caso di specie, se non le singole espressioni usate quantomeno le allusioni contenute nel servizio in uno con le immagini proiettate, sono state idonee a ledere o mettere in pericolo la reputazione altrui.

Se non la omeopatia, quantomeno i suoi sostenitori si sono infatti sentiti sensibilmente offesi da tutta la *confezione* del servizio mandato in onda quella sera, offesa concretizzatasi nel caso di specie non tanto con l'uso di affermazioni false, bensì con tecniche suggestive ma fortemente insinuanti della dignità dei professionisti che esercitavano questa antica arte.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è, infatti, concorde nel ritenere che: “*non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o mettere in pericolo la reputazione dei terzi*” (Cass. pen. sez. V sent. 23.11.1981 n. 10512, Presidente Gallo, rv. 151080).

2 a) ACCUSA GENERICA.

PIERO ANGELA, che per lo spettatore è un divulgatore scientifico di chiara fama, di gran competenza in tutti i campi, fornito di un linguaggio comprensibile, nella presentazione del servizio con la affermazione di principio: “*la salute, si dice spesso, è un bene prezioso, bisogna cercare di conservarla il più possibile e quando arriva il momento della malattia è bene cercare di curarla nel migliore dei modi*” poneva le condizioni per un ascolto acritico della materia.

Attraverso l'ANALOGIA con il GEROVITAL assodando il termine MODA ad un integratore alimentare operava un paragone tale da indurre lo spettatore ad una logica

conclusione, ovvero, l'omeopatia è una moda come il GEROVITAL.

Utilizzando domande retoriche ed accostamenti suggestionanti e provocatori, spostando l'attenzione dello spettatore dal piano razionale a quello emozionale con la dimostrazione visiva di strumenti arrugginiti usati per i salassi, di bacinelle per la raccolta di sangue, di strumenti metallici per clisteri, di lancette rudimentali per incisioni, e con il racconto di terapie semplicistiche e dolorose dovute alla mancanza di progresso scientifico, usando le tecniche del coinvolgimento emozionale per i contenuti e l'ambientazione delle interviste in cui le luci, gli strumenti ed i locali erano più evocativi di un antro delle streghe che di un laboratorio, riusciva a collegare l'omeopatia ad un'epoca di oscurantismo.

La presentazione di GIANGI POLI del salottiero caso aneddótico della De Martino, contenente l'affermazione dei danni che possono essere indirettamente causati dal ricorso ai rimedi omeopatici, avrebbe potuto indurre di fatto l'ignaro spettatore a pensare che sia lo stesso medico omeopata il soggetto dannoso in quanto professionalmente impreparato ed condannabile sotto un profilo etico.

Associando l'esempio precedente alle affermazioni dei noti immunologi veniva data poi maggiore credibilità alle precedenti dichiarazioni e negata la possibilità di qualsiasi effetto terapeutico alla omeopatia, rimedio che pertanto appariva non solo inefficace ma anche rischioso, quantomeno. solo perché allontanava dalla medicina tradizionale, parzialmente idoneo a provocare allergie, nocivo, tossico e quasi disgustoso.

Pertanto il messaggio che ne traeva lo spettatore dalla visione del filmato propostogli in prima serata, era solo uno: l'omeopatia non funziona, è inganno, è dannosa; messaggio reso tanto più forte attraverso tecniche di confusione, montaggi di immagini, non manifestando opposte opinioni, non intervistando alcun esperto omeopata e non mostrando alcun paziente guarito dalla omeopatia né alcun paziente danneggiato dalla medicina ufficiale.

E tale semplice messaggio, non può non dirsi lesivo della altrui reputazione, se essa può essere messa in pericolo “ *non solo dal significato espresso delle parole ma anche dall'uso*

che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Pertanto anche il riferimento ad indefinite sensazioni o la proposizione d' interrogativi più o meno retorici possono risultare idonei a diffondere una notizia diffamatoria" (cfr. Cass. sez. V sent. 25.05.1995 iv. 6062), concretando una indubbia lesione al bene giuridico protetto.... "anche e solo i semplici mezzi indiretti e le subdole allusioni" (cfr. Cass.sez. V 17.07.1991 rv. 4384).

Solo in questo senso d'offesa generica alla altrui reputazione che deve ritenersi integrato l'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato ANGELA come è emerso dalle puntuali dichiarazioni rese dalla persona offesa, dottor CIRO D' ARPA, il quale nel corso del suo esame, aveva più volte specificato che non era stata una specifica frase a ferirlo, bensì tutto il contesto suggestivo con cui era stato presentato il servizio, ed il messaggio che da esso ne traeva lo spettatore, servizio inserito appunto in un caleidoscopio di colori, luci, musiche e suoni, evocativi tutti, di un tipo di medicina arcaica e priva di qualsiasi riscontro scientifico.

Ciò posto sussiste l'elemento oggettivo del reato ascritto a PIERO ANGELA quanto meno sottoforma d'accusa generica, in quanto le informazioni contenute nel servizio mandato in onda e le modalità della sua stessa preparazione, erano state recepite come offensive e diffamatorie dall'intera comunità dei medici omeopati.

2 b) ACCUSA SPECIFICA.

Non altrettanto può dirsi a proposito delle singole frasi ad ANGELA rimproverate nel capo di imputazione a lui ascritto non essendo le stesse minimamente offensive della dignità degli omeopati, o perché non esistenti come tali nel testo integrale della trascrizione, o perché prive di quel valore e di quel significato attribuitogli dal querelante e conseguentemente dalla Pubblica Accusa se lette in un più ampio contesto.

Ed invero, la 1°) espressione contestata: *l'omeopatia non una cura seria*, non è stata

minimamente pronunciata in trasmissione dal dottor ANGELA, mentre lo stesso aggettivo *serio* veniva usato esclusivamente dalla signora De Martino, la quale narrando in trasmissione la circostanza che la aveva indotta ad avvicinarsi ai rimedi omeopatici aveva affermato di: "... aver avuto una grave infiammazione alla colecisti che aveva prodotto dei calcoli e certamente anche per colpa sua, invece di pensare a curarsi in maniera *seria*, o per paura di andare a finire in un letto di ospedale aveva cominciato a curarsi con l'omeopatia ... "

Nessun assunto denigratorio o in ogni caso offensivo pare emergere dalla frase sopra indicata, nessuna accusa diretta alla medicina omeopatica pare sussistere nel racconto della De Martino, ove il concetto di serietà veniva riferito solo alla scelta di abbandonare la medicina tradizionale - ritenuta seria - per accostarsi a rimedi alternativi e privi di alcun riscontro scientifico certo.

Per quanto riguarda poi la 2°) frase contenuta nel capo d'imputazione, ovvero: ***"il rischio di curarsi con tale medicina non convenzionale è molto grande per i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto progressive"*** anch'essa va inserita in più ampio contesto e merita una diversa chiave di lettura in quanto frutto di una risposta di AIUTI ad una domanda dello speaker, relativa al rischio derivante dall'abbandono delle cure tradizionali al fine di avvicinarsi a quelle omeopatiche.

Il professor AIUTI, a questa puntuale e precisa domanda dell'intervistatore aveva risposto in trasmissione affermando che: *" il rischio è minimo per pazienti che hanno delle malattie lievi o che pensano di averne, ma per i pazienti che hanno delle malattie gravi e soprattutto progressive e che possono essere oggi curate e guarite il rischio è molto grave "*.

Tale asserzione dell'intmunologo non può ritenersi offensiva della reputazione dell'omeopatia, *rectius*: dei medici omeopati, i quali fondando la loro scienza sul principio che la malattia si realizza come " tappa estrema" di un percorso lungo a base di "incidenti biologici" e che la cura della stessa è insita nel paziente capace di fornire una risposta adeguata al malore riscontrato, non possono non ammettere che i benefici sono del tutto individuali e non ancora scientificamente provati poiché frutto di una reazione individuale del malato al

farmaco somministrato, risposta tanto più adeguata e tanto più forte quanto minore è la gravità del sintomo accertato.

Ditale opinione era anche PIERO ANGELA, il quale in trasmissione aveva sottolineato proprio questo rischio, ovvero quello dell' abbandono della medicina tradizionale per il ricorso collettivo a rimedi alternativi in quanto convinto assertore dell'idea che non avendo fornito il preparato omeopatico alcun serio riscontro scientifico che ne attestasse la validità, egli in qualità di informatore scientifico non poteva non rendere edotto il suo pubblico che l'allontanamento da cure provate per avvicinarsi a rimedi di dubbia efficacia e fondati non sulla oggettività dei numeri espressi con documentazione di incontrovertibile evidenza, bensì e solo sulla soggettività dei singoli testimoni, potesse creare degli inevitabili rischi, ovviamente tanto più gravi quanto maggiore era la gravità della patologia riscontrata.

Ed ancora la 3°) frase: ***“i benefici presunti della omeopatia sono dovuti all'effetto placebo, cioè a sostanze che non contengono alcun principio attivo, definite anche “acqua fresca”,*** neppure essa è contenuta in questi stessi termini nel capo di imputazione ascritto a carico di ANGELA, ma trattasi di una affermazione del professore CASSONE, il quale alla domanda se i rimedi omeopatici funzionassero, aveva risposto: *“i benefici presunti sono del tutto individuali, che se non sono sottoposti al vaglio critico di una sperimentazione adeguata, sono sempre sub iudice, è chiaro che nella medicina tradizionale molte patologie, per esempio patologie neuro psichiatriche o di altro tipo, in cui i placebo, cioè sostanze che non contengono alcun principio attivo, sono spesso definiti anche acqua fresca, hanno un loro beneficio.”*

Riguardo a tale asserto, la stessa persona offesa dottor D' ARPA era costretto ad affermare che il concetto di *acqua fresca* non era minimamente connesso al prodotto omeopatico, bensì a quello di *placebo* che non può non essere considerato se non come *acqua fresca*, essendo frutto della reattività del singolo individuo e del suo organismo che ha insito in sé, secondo i principi cardine della omeopatia, la sua prospettiva reale di guarigione, ovvero la possibilità che il corpo curi sé stesso.

Di un minimo *d'effetto placebo* che le cure omeopatiche dovevano avere, accettavano l'esistenza sia il dottor VALERI, il quale più volte aveva affermato nel corso del suo esame che gli effetti positivi e benefici dei preparati omeopatici erano dovuti *anche al placebo ma non completamente ad esso*, sia gli altri testi i quali avevano tutti affermato che un minimo *effetto placebo* lo producevano tutti i preparati, compresi i farmaci tradizionali, avendo ciascuno di essi contenuto in sé il principio per cui ogni individuo può trarre un beneficio dalla somministrazione di qualsiasi preparato assunto.

ANGELA stesso poi era un convinto assertore di un metodo di guarigione insegnatogli dal padre noto psichiatra, che scherzosamente ricordava con la sigla A.C.P. ovvero ASPETTA CHE PASSI, sintomatico del fatto che qualsiasi rimedio, omeopatico o tradizionale, trovava terreno fertile in un organismo sulla via della guarigione.

Non avendo poi l'omeopatia alcun fondamento scientifico, gli eventuali effetti benefici di essa non potevano non essere considerati come frutto *anche dell' effetto placebo*.

Erano stati anche pubblicati vari test clinici che avevano messo a confronto un trattamento omeopatico ed il placebo. Quelli rigorosamente condotti dal punto di vista metodologico non erano riusciti a dimostrare la superiorità del trattamento omeopatico rispetto al placebo prescritto nelle stesse condizioni.

Pertanto nemmeno tale affermazione poteva ritenersi lesiva per la dignità degli omeopati, giacché un minimo di *effetto placebo* doveva essere riconosciuto necessariamente ed attribuito anche ai rimedi omeopatici.

La 4°) frase: "*spesso il beneficio è del tutto psicologico o ipotetico*" è connessa al resto del contesto logico sopra indicato e può essere ragionevolmente spiegata solo se inserita nell'intero discorso del professore CASSONE, il quale partendo dal fondato assunto della carenza di ogni evidenza scientifica che attestasse la validità dei preparati omeopatici, non poteva che concludere che gli eventuali benefici derivanti dalla somministrazione di tali sostanze non potevano non dipendere dalla soggettività dei singoli testimoni.

Nulla, infatti, consentiva di affermare che i farmaci omeopatici avessero una azione

terapeutica specifica e non individualizzante. Al massimo, come altri placebo, potevano avere un interesse in alcuni pazienti e per alcune affezioni sensibili al placebo, a condizioni di utilizzare le vie perlinguali od orali e diluizioni alte (>5 CH), la cui sicurezza non veniva attualmente messa in discussione, ma erano privi di solido substrato scientifico.

Neppure tale affermazione pertanto può dirsi avere in sé insita alcuna carica offensiva giacché proprio uno dei più solidi caposaldo della medicina omeopatica era quello di ritenere che le singole risposte ai sintomi di malessere più profondi e radicati dovevano provenire dal contesto dinamico dell'individuo, che ovviamente ne forniva delle risposte differenti a seconda del suo patrimonio genetico.

Ultimo e 5°) rimprovero mosso ad ANGELA tra le singole frasi ritenute diffamatorie a lui imputate è quello relativo: ***“vi è il rischio che vengano somministrati degli pseudo farmaci dei quali non si conosce il contenuto e che gli stessi possono provocare anche reazioni allergiche”***. Tale espressione così come pronunciata non esiste nella trascrizione integrale della trasmissione, ma veniva articolata e resa nota in due contesti differenti dall'immunologo AIUTI, il quale nell'ultima parte del servizio aveva parlato del *“grosso rischio delle medicine alternative che spesso vengono somministrate come pseudo farmaci di cui non sa il contenuto, non c'è scritto sulla etichetta come nei farmaci tradizionale il composto bensì solo la diluizione”*; mentre a proposito delle reazioni allergiche che gli stessi potevano indurre, l'immunologo AIUTI si era limitato ad accennare che..... *“aveva potuto riscontrare nella sua esperienza dei disturbi etichettati come allergici e delle reazioni allergiche curate male dagli omeopati”*.

Nemmeno tali affermazioni potevano ritenersi false, apprendendosi in dibattito che nonostante i numerosi lavori di ricerca condotti da università francesi ed estere, non era lecito sapere se le alte diluizioni d'alcuni rimedi omeopatici avessero o meno un effetto farmacologico certo.

Non essendo i preparati omeopatici del tutto assimilati ai farmaci, (trattasi, infatti, di rimedi), non vi è per essi l'obbligo di segnalare eventuali reazioni avverse, né l'obbligo per il

produttore di riportare in etichetta la scadenza o tutti i composti presenti nel preparato, né se in esso siano contenuti conservanti.

Infatti il professore SILVIO GARATINI, direttore dell'Istituto di ricerca farmacologica Mario Negri, aveva presentato come un problema il fatto che il rimedio omeopatico non potesse essere definito un farmaco perché in omeopatia non era nemmeno quantificabile la concentrazione del principio attivo con il conseguente ed inevitabile rischio che il prodotto finale non contenga nemmeno una molecola di principio attivo.

Da più parti si era poi in coro beffeggiata la stessa medicina omeopatica affermando che:

“*le scatolette multicolori*” che si trovavano nelle farmacie contenevano tutte le stesse cose, cioè il nulla.

L'immunologo AIUTI invece, - senza arrivare a quest' estremismo e con toni ngorosamente più pacati, - si era limitato in trasmissione a rendere edotto il pubblico di una circostanza vera, ovvero che i prodotti omeopatici non contenevano nella loro etichetta le particelle di sostanza in essi contenute bensì e solo la percentuale di diluizione e che, ad alte percentuali di diluizioni residuava ben poco del materiale originario. Tale asserzione non può certamente dirsi inesatta, trattandosi proprio della stessa rivoluzione della medicina omeopatica rispetto alla medicina tradizionale.

Uno degli *scandali* della stessa omeopatia, la cui legge che ne stava alla base era quella della similitudine: ovvero che le sostanze potevano rimuovere, se utilizzate in dosi infinitesimali, ciò che procuravano in dosi molecolari.

L' omeopatia invero può considerarsi allo stato una metodologia terapeutica basata sul principio della “similitudine” e sull'uso di sostanze in dosi infinitesimali.

In particolare, il medico omeopata prescrive *un* medicamento che somministrato in un uomo sano provoca gli stessi sintomi del paziente: per fare un esempio chiarificatore, il rimedio omeopatico *allium cepa*, derivato dalla cipolla comune cura la lacrimazione con irritazione e sensazione di bruciore che, normalmente è provocata dal contatto con la cipolla. *Allium cepa* sarà quindi un buon rimedio per la rinite allergica quando questi stessi sintomi sono presenti. Essa stessa ama proporsi come principio olistico, in quanto utilizzando sostanze di varia natura, altamente diluite, non produce alcun effetto collaterale né alcun tipo di intossicazione

o assuefazione dell'organismo.

Infine neppure la affermazione relativa ai possibili rischi di allergia che potevano derivare dal prodotto omeopatico, non contiene in sé nulla di falso né di diffamatorio in quanto non può a priori escludersi che anche il rimedio omeopatico, così come qualsiasi altra sostanza potesse anche provocare reazioni allergiche.

Venivano, infatti, più volte descritti casi di allergia a farmaci cosiddetti omeopatici, preparati a partire da diluizioni imprecise o basse (<4 CH) e somministrati per os o per via iniettabile.

Erano riportati dei casi di dermatite allergica da contatto al cromo ed al mercurio in seguito alla ingestione di principi omeopatici contenenti gli elementi indicati, anche se i medici omeopatici tendono a considerare queste manifestazioni come reazioni omeopatiche”, cioè un momentaneo peggioramento sintomatologico indotto dal farmaco che precede la guarigione, la cui riacutizzazione sarebbe pertanto da interpretarsi come un segno dell'efficacia della terapia prescelta.

PIERO ANGELA, nella sua qualità di giornalista scientifico, aveva ritenuto suo dovere rendere edotto il suo pubblico dell'ordine differente in cui era collocata la medicina omeopatica rispetto alla medicina allopatrica, qualificata proprio per questo come alternativa, ovvero di “*alter natura*” cioè di origine diversa.

Così facendo aveva tuttavia offeso coloro che la praticavano non tanto con le singole accuse inserite nelle frasi contestatagli rivelatisi o inesistenti o interpretate erroneamente ed in ogni modo mai false, quanto col messaggio dalle stesse trasmesso, percepito ed indotto nella mente dello spettatore, che è parso essere quello diretto a sostenere che l'omeopatia è un rimedio rischioso, che i rimedi utilizzati possono provocare reazioni allergiche e dannose, sia direttamente al momento della loro somministrazione sia indirettamente con l'abbandono

della medicina tradizionale.

3) ESSENZA E SENSO DEL SERVIZIO.

In sostanza, come sopra detto pertanto, va rilevato che se non con le singole frasi, quantomeno con il messaggio finale che n'era derivato, *PIERO ANGELA*, aveva offeso la reputazione dei medici omeopati che si erano scagliati contro il conduttore televisivo non solo con la querela del dottor D' ARPA che aveva dato origine al presente procedimento penale, bensì ed anche con una serie di missive e di invettive provenienti da più parti. Invero, l'offesa veniva avvertita e provata dalla immediata e vastissima reazione di protesta manifestata per iscritto dalle associazioni di omeopati, da innumerevoli e- mail dei pazienti, dai parlamentari, come Galletti, e persino dall'allora sottosegretario di Stato Ombretta Fumagalli Carulli che a nome del Ministro Veronesi aveva chiesto una rettifica al Presidente della RAI.

Tuttavia, se è vero che *PIERO ANGELA*, con la sua condotta ha offeso la reputazione dei medici omeopati, non altrettanto vero è che questo era il suo preciso scopo e fine. Pur avendo fornito una informazione di parte, e forse anche particolarmente dura nei confronti della stessa omeopatia, non ritenuta — e fondatamente — scienza, non aveva egli agito con la precisa e ferma intenzione di criticare la medicina omeopatica, bensì e soltanto con quella di fornire allo spettatore una corretta informazione scientifica presentando dei casi di abbandono della medicina tradizionale per far ricorso a dei rimedi alternativi ed i conseguenti rischi che da tale scelta ne potevano derivare.

In tale ottica assumeva un senso l'intervista alla De Martino, la quale dopo aver affrontato un laborioso *iter* per giungere alla guarigione da una fastidiosa colecisti, si era avvicinata alla medicina omeopatica al solo fine di evitare una operazione chirurgica, subendone tuttavia

risultati disastrosi.

PIERO ANGELA in qualità di informatore scientifico si era sentito in dovere di presentare tale caso di abbandono, al solo scopo e fine di informare i suoi telespettatori dei rischi che l'apporto e l'avvicinamento ad una medicina lontana da quella tradizionale ed "allo stato" priva di un benché minimo fondamento scientifico avrebbe potuto comportare nei fruitori della stessa, rischi tanto più elevati quanto più grave fosse il tipo di malattia. Egli in soli 12 minuti, tale era stata la durata complessiva del servizio, doveva necessariamente *allarmare* il suo pubblico dei risultati che potevano derivare dall'abbandono della medicina tradizionale per far ricorso a pratiche alternative e per farlo, data anche la incisività del mezzo televisivo, non poteva non usare tinte forti e strumenti, come quello dell'esperimento dell'antibiotico che avrebbero reso più comprensibili degli astrusi concetti, come quello della diluizione, con il fine di far comprendere alla massa del suo pubblico, come del resto aveva sempre fatto nelle sue trasmissioni, difficili teorie come quella della cd. memoria dell'acqua, mosso dall'unico fine di rendere edotto lo spettatore del rischio, nel momento della scelta di abbandonare terapie tradizionali per pratiche prive di assunto confermato, di possibili danni per la loro salute che ne potrebbero eventualmente divenire conseguenza.

4) SUPERQUARK: TAVOLA ROTONDA o TRASMISSIONE DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA?

Altra velata accusa mossa dagli omeopati a PIERO ANGELA, era quella di aver fatto uso del mezzo televisivo per diffondere un suo personale pensiero, con abilità e con tecniche comunicative degne di un esperto del mestiere, al solo fine di consentire che il suo messaggio arrivasse forte e chiaro alle orecchie degli italiani in ascolto.

Egli *senza invitare alcun esperto in materia*, aveva cercato di emarginare, sempre secondo gli

omeopati, la stessa medicina alternativa da lui combattuta per anni in prima persona col CICAP (Comitato per le affermazioni del paranormale) al solo fine di dimostrare una sua tesi preconstituita facendo intendere ai 47.000 telespettatori in ascolto che le cure omeopatiche, oggi in Italia potevano essere pericolose tanto indirettamente perché inefficaci, quanto direttamente perché eseguite con mezzi e strumenti pericolosi. Lo stesso ANGELA nel corso del suo esame spiegava con dovizia di particolari il perché della sua scelta di redazione di non invitare medici omeopati, sostenendo che solo coloro che risultavano legittimati dalla Comunità Scientifica Internazionale potevano trovare accesso nella sua trasmissione che per natura, indole e carattere meramente scientifico divulgativo, poteva consentire l'ingresso solo a soggetti riconosciuti dalla Comunità. Se avesse invitato gli omeopati avrebbe fatto credere, in base all'importanza assunta dal mezzo televisivo, che essi erano uguali ai medici tradizionali, fornendo così una falsa informazione allo spettatore.

Per gli stessi motivi si era altresì rifiutato di concedere agli omeopati la chiesta rettifica, perfettamente consapevole della verità dell'assunto sostenuto e trasmesso in televisione.

Le sue affermazioni giustificative venivano anche confermate dal collaboratore di ANGELA, autore inoltre del servizio, ovvero GIANGI POLI, il quale confermava che la scelta di non invitare alcun medico omeopata non era stata casuale, bensì connessa al tipo di programmazione che la trasmissione SUPERQUARK di tipo scientifico era tenuta a mandare in onda, non trattandosi di talk-show bensì di comunicazione ed informazione fondata su apporti scientifici riconosciuti agli intervistati.

Non avendo i medici omeopati spazio alcuno all'interno della Comunità Scientifica Internazionale, essi di conseguenza non potevano avere spazio alcuno in trasmissione.

Qualsiasi tipo di terapia o d'intervento, compresa pertanto la omeopatia, per guadagnarsi il riconoscimento di efficacia, - il solo che conti davvero, doveva necessariamente sottostare a prove scientifiche ottenute tramite sperimentazione controllata, che fino ad oggi erano del

tutto carenti per la omeopatia.

Sulla mancanza di fondamento scientifico della omeopatia non era lecito dubitare in quanto i *randomized clinical trials* (R.C.T.), - (rigorosa procedura su cui si basa la nostra medicina tesa a verificare l'efficacia di un farmaco rispetto al placebo e fondata sul fatto che sia i medici che i pazienti ignoravano per tutta la durata della ricerca qual era il gruppo che assumeva il farmaco e quello che assumeva il placebo (cd. *doppio cieco*)) non avevano dato prova alcuna rispetto alla omeopatia che pertanto non poteva *assumere* valore alcuno di scienza.

Quanto da ANGELA sostenuto in trasmissione con il messaggio da lui inteso inviare: ovvero la mancanza di qualsiasi fondamento scientifico della medicina omeopatica, non era poi frutto di una sua sibillina invenzione, nè e tanto meno una affermazione apodittica e infondata se è vero anche che lo stesso GIUDICE confermava in dibattito che pur esistendo numerose pubblicazioni sulla omeopatia, nessuna di esse era contenuta in riviste scientifiche munite di IMPACT FACTOR.

Lo stesso Decreto Legislativo n. 185/95 emesso in attuazione della direttiva CEE 92/73 CE in materia di medicinali omeopatici ed antropomorfici, successivamente confermato dalla Legge n. 347/97 dava altresì ragione all'assunto sostenuto da ANGELA in relazione alla carenza di ogni fondamento scientifico della omeopatia, in quanto gli stessi prodotti omeopatici non venivano mai paragonati ai farmaci tradizionali, limitandosi essi a dover garantire solo la loro innocuità e non la loro efficacia terapeutica comprovata.

La stessa terminologia *rimedio*, rendeva tali medicinali differenti rispetto ai *farmaci tradizionali* perché ottenuti non con preparati chimici o sostanze evidenziate in etichetta bensì solo diluendo e dinamizzando la sostanza di partenza.(*cfr: diluizione* = rendere meno concentrata una soluzione, mentre *dinamizzazione* = scuotimento energico della soluzione in

cui è disciolto il principio attivo, dopo ciascuna diluizione della stessa.

La stessa scelta redazionale di trasmettere casi di abbandono e di comunicare il messaggio relativo alla carenza di fondamento scientifico della omeopatia, riceveva oltre alle già indicate critiche giunte dalla forte voce degli omeopati, anche numerosi plausi, provenienti invece da vari esponenti della Comunità Scientifica.

RITA LEVI MONTALCINI, invero dopo aver visto la trasmissione aveva affermato che: *“il danno maggiore di questa cosiddetta terapia è quello di illudere i pazienti incoraggiandoli a ricorrere ad una cura che non ha alcun fondamento scientifico”*.

RENATO DULBECCO, aveva già in precedenza considerato i prodotti omeopatici: *“pasticci senza valore alcuno”*.

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI IMMUNOLOGIA *“ plaudeva al servizio sull' omeopatia per la coraggiosa presa di posizione nei confronti di una pratica priva di fondamento scientifico e potenzialmente dannosa per i pazienti”*.

L' ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA', *“si congratulava sull' obiettiva trasmissione sui nmedi omeopatici, ritenendo importante che l'opinione pubblica sia correttamente informata sui danni che possono derivare sull'impiego di questi prodotti privi di documentazione scientifica.”*

In sostanza per la comunità dei ricercatori, l'omeopatia non esisteva come terapia per la semplice ragione che non aveva mai dimostrato la sua validità, anzi poteva sottrarre i pazienti a cure efficaci e creare danni.

Il motivo per cui tante persone ne facevano abitualmente uso era lo stesso per cui tanti malati avevano fatto uso nel tempo della terapia DI BELLA affermando di trarne beneficio.

Con la differenza che quantomeno la cura DI BELLA si basava comunque sui farmaci già in uso, (cambiandone i dosaggi), mentre l'omeopatia invece su prodotti - a detta della Comunità

Scientifica - inesistenti.

Ed in questo contesto che veniva spiegato da ANGELA perché non era stata fatta sentire in trasmissione *l'altra campana*. A suo parere non dovevano essere gli studi televisivi i luoghi in cui aprire un dibattito sull'efficacia o meno dei prodotti omeopatici, ma i laboratori trattandosi di scienza, metodo per cui non si procede attraverso dibattiti in cui contano le opinioni personali, ma solo con stretti controlli, sempre più rigidi quando essi riguardano la salute dei cittadini.

In estrema sintesi, delle due l'una: se SUPERQUARK era una trasmissione seria a divulgazione scientifica ne derivava una unica conseguenza: se la medicina omeopatica era scienza, la trasmissione sarebbe stata non tanto partigiana, quanto lacunosa ed incompleta; se invece scienza non era o per lo meno non le si poteva attribuire tale *status*, allora la scelta di PIERO ANGELA doveva ritenersi legittima e coerente.

La scienza, infatti, non è urta semplice categoria della opinione, in campo scientifico, o una cosa è, oppure non è. O una cura funziona, oppure non funziona. E se funziona bisogna essere in grado di dimostrano con puntuali riscontri scientifici muniti di solida base statistica.

Pur avendo la Comunità Scientifica Internazionale, sempre chiesto e mai ottenuto, dalla medicina omeopatica, quelle evidenze scientifiche che ne avrebbero attestato la validità, essa allo stato era del tutto carente di tale fondamento, rimanendo sostanzialmente una *medicina delle emozioni*.

Ciò posto, nessuna disonestà intellettuale e scientifica può essere imputata al conduttore della trasmissione, PIERO ANGELA, il quale si era limitato a fornire al pubblico di telespettatori una corretta informazione in ordine allo stato della ricerca scientifica sulla omeopatia spiegando altresì le ragioni delle sue scelte redazionai nel momento in cui aveva deciso di

trasmettere il servizio con la formula prescelta.

5) INFORMAZIONE TELEVISIVA: RUOLO, SIGNIFICATO E TUTELA GIURISDIZIONALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 223 DEL 1990.

Non va lo stesso dimenticato che ANGELA aveva presentato un servizio di parte, contenente se non delle accuse specifiche e false, quantomeno un “*messaggio di allarme*” diretto contro la medicina omeopatica e percepito come lesivo della reputazione di coloro che la praticavano, i medici omeopati, i quali pur consapevoli della carenza di fondamento scientifico della loro pratica alternativa, non avevano apprezzato di essere messi alla pari di maghi e stregoni come, - a loro dire -, aveva fatto il conduttore della trasmissione televisiva nel corso del servizio.

Lo aveva fatto per di più senza aprirsi ad un rigoroso contraddittorio, utilizzando il potere del mezzo pubblico televisivo sulla cui importanza, lo stesso ANGELA era certamente consapevole se anche nel suo ultimo libro edito da Mondadori ed intitolato: “Il ruolo della televisione” a pagina 174, aveva scritto “ *La televisione che raggiunge milioni di persone in modo capillare, anche quelle che non leggono i giornali e che non leggono libri, rappresenta per la maggior parte delle persone il solo aggancio culturale cori il proprio tempo per conoscere e capire le grandi trasformazioni che stanno avvenendo*”

La stessa Corte Regolatrice Civile, aveva riproposto il tema dell'importanza e la incisività del mezzo televisivo che: “ *per la sua caratteristica di mezzo che aggredisce i telespettatori nella loro sfera privata e domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione il pubblico è propenso a ritenere*

acriticamente vero quanto viene comunicato, anche perché portato istintivamente ad attribuire al mezzo televisivo una autorità e comunque grande attendibilità. Va considerato inoltre che rispetto al mezzo televisivo vi è quasi impossibilità di immediata riflessione e di critica sicché la notizia si fissa nella memoria come data.”

“... tutto ciò comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi. Con il conseguente obbligo di cautelarsi prima di divulgare quel risultato, con controlli, riscontri ed accertamenti intesi a verificare il risultato stesso e con la necessità di non acquisire i risultati delle indagini degli esperti, senza averli prima della divulgazione, sottoposti al vaglio della critica” (cfr. Cass. sez. civ. sentenza del 04.02.1992 n. 1147).

Potrebbe pertanto astrattamente ritenersi che PIERO ANGELA, nella preparazione del servizio presentato e di cui era autore il suo principale collaboratore GIANGI POLI, abbia violato i principi che regolano il diritto alla informazione e tutti gli obblighi che ne dovevano conseguire per il giornalista, tanto più rigorosi in quanto trattava si di una emittente pubblica, obblighi a cui anche ANGELA era indubbiamente vincolato, avendo egli un regolare contratto con una società che esplicava un servizio pubblico.

Lo stesso articolo 1 della legge n. 223/1990 in materia di servizio radiotelevisivo pubblico e privato, enunciava al punto 2 il principio del *“pluralismo, obiettività, completezza ed imparzialità, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, i quali rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.”*

Tale principio *“trova fondamento nella particolare natura e nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione alla ampiezza dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di divulgazione di massa”*

Ancora la stessa Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti del servizio pubblico stabiliva le regole a cui dovevano attenersi il giornalista RAI in qualità di dipendenti del Servizio Pubblico Radiotelevisivo secondo il quale: *“ costui ha il dovere di concorrere a formare nel paese una opinione pubblica informata e democratica in grado di concorrere responsabilmente al suo sviluppo civile”* munito inoltre del *“dovere di imparzialità che non riguarda solo l'informazione, ma tutti i generi editoriali a cui deve attenersi ogni operatore e collaboratore della RAI.”*

Ammettiamo anche che PIERO ANGELA abbia violato il suo dovere d'imparzialità fornendo una sua opinione personale e precostituita sulla pratica omeopatica, invitando solo persone appartenenti alla sua stessa scuola di pensiero ed omettendo di presentare dei *“contro - esempi”* ad evoluzione positiva rispetto ai casi di decorso negativo trasmessi, ma tale violazione non consente al singolo di agire per far valere il suo diritto soggettivo al rispetto dei principi contenuti nell'articolo 1 della legge sopra citata.

Come invero osservato dalla stessa giurisprudenza di merito ed in particolare dai giudici romani i quali per la sede della stessa Rete Nazionale si erano trovati ad occuparsi della materia: *“ Deve escludersi che l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico costituisca per i singoli e per i gruppi sociali, pur di rilievo costituzionale, una situazione giuridica soggettiva giudizialmente tutelabile e, di conseguenza risarcibile in termini economici. Gli interessi*

pubblici ai quali il servizio radiotelevisivo è finalizzato sono, infatti, trasfusi in rapporti tra la società concessionaria e la Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza, da un lato, e tra la stessa società ed il Ministero concedente, dall'altro: solo tali organi hanno titolo ex lege ed ex contractu a verificare e a richiedere, rispettivamente in via politica ed in via amministrativa e giudiziale alla società RAI il regolare adempimento dei principi informativi del servizio radiotelevisivo, costituiti dalla obiettività, imparzialità e pluralismo dell'informazione.” (cfr. Tribunale Roma sent. 05.07.2002 Presidente Pagliari).

Nessuna pretesa giuridicamente tutelabile al rispetto dei sopra citati principi potevano dunque azionare il querelante dottor D' ARPA, nemmeno nella sua veste e qualità di Presidente della Società Italiana dei Medici Omeopati, in quanto alcun diritto soggettivo poteva essergli attribuito per indurre il conduttore della trasmissione a fornire una versione dei fatti più imparziale e comprensiva anche di opinioni opposte alla sua, pronunciate in nome della scienza che riteneva di rappresentare.

Invero, sempre secondo la giurisprudenza romana: *“non sussiste al di fuori delle determinazioni degli organi designati dalla legge, alcun diritto soggettivo di accesso in ordine ai contenuti delle trasmissioni RAI, azionabile con provvedimento d'urgenza ex 700 c.p.c. Le funzioni di controllo e vigilanza in ordine ai principi di completezza, correttezza ed obiettività della informazione radiotelevisiva competono esclusivamente alla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulla RAI TV; quindi non esiste un autonomo e concorrente diritto degli utenti a vantare una posizione soggettiva giuridicamente tutelabile perché la legge ha ritenuto che la forma migliore di tutela sia quella affidata in via generale all'organismo parlamentare. Il cosiddetto” diritto ad essere informati” non è altro che una situazione giuridica soggettiva derivata e correlata al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che la Costituzione garantisce a tutti coloro che ne abbiano interesse. Il*

preteso diritto soggettivo ad essere informati non trova fondamento nemmeno nelle norme del codice civile in tema di promessa al pubblico, perché non vi è rapporto sinallagmatico alcuno tra il pagamento del canone di abbonamento e la messa in onda dei programmi televisivi” (cfr. Pretore di Roma, Sez. I sentenza 04.04.1992, Presidente Sciascia).

6) I VARI PERCHE' DI UNA ASSOLUZIONE.

Arrivati a questo punto della narrazione, occorre affrontare la questione centrale d'indole prettamente giuridica sul perché si è pervenuti ad una sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato ANGELA PIERO, “*colpevole*” di aver offeso i medici omeopati quanto meno *sub specie* di accusa generica trasmettendo un servizio sui rischi derivanti dall'abbandono della medicina tradizionale in favore di terapie alternative ma prive di un accertato e riconosciuto fondamento scientifico.

Occorre pertanto e necessariamente trattare l'annosa *querelle* relativa alla possibile applicazione nel caso di specie della esimente prevista dall'articolo 51 c.p. ovvero quella dell'esercizio di un diritto, *querelle* che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro ed aperto dibattiti ad ampio raggio ed eco sia in dottrina che in giurisprudenza, comportando la sua applicazione la necessità di operare un delicato bilanciamento fra l'interesse della collettività alla conoscenza di informazioni di interesse pubblico ed il diritto dei soggetti, alla tutela del loro onore e della loro reputazione.

Il bilanciamento tra libertà di cronaca, critica e scienza ed il diritto all'onore coinvolge necessariamente principi di rilevanza costituzionale primaria quali la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto alla dignità ed alla reputazione individuale che l'ordinamento riconosce e tutela.

Il tentativo finora svolto dalla giurisprudenza di risoluzione del conflitto sopra indicato in

materia di diffamazione, ha posto bene in luce le difficoltà che incontra il giudice nel risolverlo coinvolgendo esso diritti di pari rilevanza di cui uno sembra essere il limite dell'altro; sicché se è vero che la libertà di stampa non può soffocare la tutela dei diritti della persona, è anche vero che i diritti individuali non possono soffocare la libertà di stampa.

Ciò posto, occorre esaminare separatamente i limiti relativi rispettivamente al diritto di cronaca, al diritto di critica ed al diritto di scienza che, pur trovando essi tutti il loro fondamento nell'articolo 21 Cost. o 33 Cost. in relazione all'articolo 51 c.p. appaiono sottoposti a diversi oneri da parte di chi deve rispettarli.

§ CRONACA

In particolare, il diritto di cronaca, inteso come diritto di diffondere e di comunicare le informazioni, così come del resto anche quello di critica, si deve ritenere incluso nella libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione e nella più generale libertà d'informare che trova fondamento nell'articolo 21 Cost.

Tale rilevanza non esclude, com'è ovvio, l'individuazione dei limiti entro cui il diritto di cronaca può esprimersi legittimamente, senza incidere negativamente su interessi riconducibili a valori costituzionali.

La giurisprudenza ha individuato nel tempo le strutture portanti ed i limiti entro cui la cronaca e la critica giornalistica si esprimono legittimamente senza incorrere cioè, nella ipotesi di reato di cui all'articolo 595 c.p. e 13 legge n. 47 del 1948.

Il cosiddetto diritto di cronaca, che trova fondamento nell'articolo 21 della Costituzione come specie rispetto al più generale diritto di manifestazione del pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, incontra alcuni limiti posti a tutela di altri diritti ugualmente riconosciuti e parimenti protetti, quali, tra gli altri la dignità e la reputazione

individuale (articoli 2 e 3 della Costituzione).

In tale direzione sono stati dalla giurisprudenza fissate alcune condizioni per l'esercizio del diritto di cronaca così sintetizzabili:

- 1) verità dei fatti narrati; ovvero veridicità della notizia personalmente riscontrata;
- 2) pertinenza dei fatti narrati rispetto all'interesse sociale alla loro conoscenza ed infine;
- 3) correttezza della forma espositiva comprensiva anche di un'esposizione severa se occorre, anche se mai ingiuriosa o libellistica. (cfr. Cass. pen. Sez VI sent. 13.05.1980 n. 6117 rv. 145296)

Sicché la condotta di un giornalista, nel cui servizio emerga un addebito diffamatorio, risulta conforme ai principi dell'ordinamento giuridico in tutti i casi in cui egli abbia esercitato il diritto di cronaca legittimamente, osservando cioè le tre sopra precisate condizioni tra l'altro inderogabili. (cfr. Cass. Sez. Unite penali 26.03.1983 n. 4, Narducci, rv. 159240).

Da tali premesse la Corte ha più volte affermato l'inalterabilità dei contenuti delle menzionate condizioni che consentono il richiamo dell'esimente, precisando altresì che nessun richiamo diverso dalla "verità oggettiva" può essere evocato per ritenere legittima la esposizione dei fatti narrati, risultando inaccettabile il riferimento a criteri sostitutivi quali la "veridicità" o la "verosimiglianza" dei fatti narrati. (cfr. Cass. Sez. Unite penali 30.04.1984 n. 14).

In proposito va menzionata la pronuncia della I Sezione Civile della Corte del 17.04.1984 n. 5259, che ha dettato il cd. "*decalogo del giornalista*" nel quale sono espresse in maniera dettagliata le condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto di diffondere notizie e commenti attraverso la stampa:

- 1) *utilità sociale dell'informazione;*
- 2) *verità (oggettiva o anche solo putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;*

3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione.

In termini generali può dunque dirsi che, alla presenza di un interesse pubblico alla conoscenza esatta di fatti rilevanti per la collettività, l'interesse del *singolo* all'intangibilità della propria reputazione può assumere un rilievo secondario, ove ciò sia realmente giovevole ad un reale interesse pubblico.

Nel caso di specie nel servizio trasmesso su RAI 1 alle ore 21,00 dell'11.07.2000 nel corso della trasmissione SUPERQUARK condotta da PIERO ANGELA, i limiti della cd. continenza — ovvero quello della informazione mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità — e quello della cd. verità — ovvero quello della verità della notizia o del serio accertamento della stessa, venivano rigorosamente rispettati dall'imputato ANGELA.

I fatti da lui rappresentati in trasmissione non possono non ritenersi veri, dal caso della De Martino, all'esperimento dell'antibiotico, alla mancanza di fondamento scientifico dell'omeopatia ed ai rischi conseguenti all'abbandono delle terapie tradizionali per il ricorso collettivo ai medicinali omeopatici, informazioni tutte utili socialmente e rigorosamente presentate in un contesto informativo "scientifico" e pertanto necessariamente sereno ed obiettivo.

I toni usati dal presentatore ANGELA nel corso della presentazione del servizio, - la cui professionalità è del resto a tutti nota -, non sono mai stati particolarmente forti, né estremamente accesi.

Il linguaggio da lui utilizzato mai assolutamente volgare e/o offensivo, anche se il testo integrale della trasmissione pareva all'uopo costruito come una sorta di canovaccio destinato ad inviare un unico messaggio al pubblico: quello relativo al pericolo di rischio di abbandonare le medicine tradizionali per far ricorso alla medicina omeopatica, di dubbia

efficacia scientifica.

Tale messaggio era stato ritenuto particolarmente offensivo dai medici omeopati, anche se corrispondeva esattamente al pensiero ed alla intima convinzione del presentatore, il quale dopo essersi documentato, dopo aver letto grossi volumi sulla materia, dopo aver preso visione di numerosi servizi televisivi, si era fermamente convinto della carenza di fondamento scientifico della omeopatia, rimedio ancora *sub iudice*.

Tale condotta rientra pertanto integralmente nell'esistente dell'articolo 51 cp. in quanto a dire della giurisprudenza: *“in tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di informazione, sancito dall'articolo 21 Cost. come manifestazione del diritto soggettivo alla libertà di opinione, quando venga esercitato con l'osservanza del duplice limite della verità e della continenza della notizia resa pubblica. Occorre cioè da un lato che la notizia sia vera o almeno seriamente e scrupolosamente verificata e dall'altro che la pubblicazione soddisfi un interesse sociale e sia eseguita senza alcun intento denigratorio. “ (cfr. Cass. pen. sez. V sent. 02.08.1983 r-v. 160106).*

Entrambi tali limiti erano rigorosamente rispettati nel corso della presentazione del servizio: non può invero ritenersi che la informazione sul valore e sulla portata scientifica della medicina omeopatica non sia utile socialmente, anche e soprattutto in relazione al sempre maggior numero di persone che si accingono a ricorrere a rimedi alternativi, ritenuti miracolosi a fronte dei fallimenti riscontrati dalla medicina tradizionale.

Analogamente non può non ritenersi che le notizie fornite dal presentatore televisivo siano completamente veritiere o comunque siano state scrupolosamente accertate con un rigoroso controllo delle fonti di informazione e con una pedissequa ricerca sul contenuto delle notizie attinte, operata con rigore scientifico da GIANGI POLI e vagliata dalla esperienza dello stesso ANGELA.

§ CRITICA

D' altro canto, la semplice circostanza che costui abbia mosso nel corso della trasmissione una più o meno velata critica alla terapia non convenzionale, l'omeopatia, non può consentire di pervenire ad una diversa valutazione dei fatti in relazione alla responsabilità penale di PIERO ANGELA per gli addebiti contestatigli.

Se una parte della dottrina e della giurisprudenza inserisce anche per il diritto di critica il limite della verità della notizia resa nota, altra parte opera invece una distinzione preliminare, a fini prevalentemente descrittivi, relativa invero alla differenza fra il diritto di critica e quello di cronaca che si ripercuote di fatto, nell'esame dei requisiti che legittimano l'esercizio dell'uno o dell'altro.

Com' è stato più volte notato, il diritto di cronaca si identifica nella facoltà di narrare e valutare fatti realmente accaduti, mentre il diritto di critica si esprime in un giudizio frutto di una elaborazione eminentemente valutativa che deve necessariamente manifestare una soggettiva interpretazione. Ne consegue che, mentre al diritto di cronaca si potrà applicare il criterio limitante della verità oggettiva, per la critica non si pone un problema di veridicità delle affermazioni rispetto alla realtà, quanto un riscontro in termini di rilevanza sociale e di correttezza formale delle espressioni.

Secondo tale ricostruzione, la rilevanza sociale dell'informazione può e legittimamente rappresentare un utile strumento per orientare le scelte dei singoli nel campo politico, religioso, culturale e scientifico, indipendentemente dalla verità storica della notizia, con il solo limite, nell'esercizio del diritto di critica che esso “ *non trasmodi in attacchi personali consapevolmente lesivi della sfera privata altrui, senza alcuna finalità di interesse pubblico*” (*cf.* Gass.sez. Vsent. n. 05385 del 01.06. 1981 rv 149160).

Nel caso che ci occupa. certamente ANGELA aveva fornito una notizia utile per la società,

usando immagini e suoni spettacolari emozionanti ed affascinanti ma necessari al fine di attirare l'attenzione dello spettatore, senza *mai* giungere ad attacchi personali e non facendo mai il nome diretto di alcun medico omeopata in trasmissione.

Nel caso in questione le notizie dallo stesso presentatore comunicate nel corso del servizio erano anche vere, anche se — come sopra accennato - tale requisito non è neppure necessario per l'applicazione dell'esimente in questione, che si muove in maniera più ampia rispetto al diritto di cronaca.

In tal senso basti citare una volta per tutte la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale nel determinare le condizioni per l'applicazione del diritto di critica ha sostenuto l'assunto secondo cui: “ *il diritto di critica deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non assumere toni comunque lesivi dell'altrui dignità morale e professionale*” (*cfr. cass.sez. V sent. 6480 del 30.06.1982 rv. 154421*).

§ SCIENZA

Occorre ed infine aggiungere che tale critica alla medicina omeopatica era poi mossa all'interno di una trasmissione che, come più volte ricordato, era di natura squisitamente scientifica, e che PIERO ANGELA in qualità di presentatore della stessa si era sentito in dovere di informare il suo pubblico di telespettatori dei rischi che potrebbero derivare dall'abbandono della medicina tradizionale per avvicinarsi a terapie prive di alcun accertato riscontro scientifico.

Lo aveva fatto utilizzando delle immagini precostituite raffiguranti un' antica farmacia, lo aveva fatto mandando in onda l'esperimento dell'antibiotico e presentando il caso della De Martino, lo aveva fatto altresì invitando in trasmissione solo esperti di medicina tradizionale e senza invitare alcun omeopata; ma nessuna di tale condotte può ritenersi idonea ad integrare

il reato di diffamazione.

L'immagine della farmacia antica, invero, era trasmessa al solo scopo di fornire una collocazione storica alla nascita della medicina omeopatica, enunciata nel 1796 da Samuel Hahnemann il quale aveva per primo asserito che: *“per guarire radicalmente certe affezioni croniche bisognava ricreare dei rimedi che normalmente provocavano nell'organismo umano una malattia analoga e tanto più analoga possibile” (simili cum similibus curantur)* il tanto criticato esperimento era trasmesso al solo fine di rendere edotto il pubblico del principio della diluizione, decidendo di usare l'antibiotico, al posto di qualsiasi altro liquido al solo scopo di dimostrare come ad alte percentuali di diluizioni, non esisteva più nulla della molecola originaria.

Il caso della De Martino, lo aveva trasmesso poi sia perché era stato quello che aveva spinto la curiosità del suo collaboratore GIANGI POLI a costruire il servizio, sia perché aveva un chiaro significato nella rappresentazione dell'intero messaggio della trasmissione, ovvero quello dei fischi dell'abbandono.

Il non invitare alcun omeopata, era poi una scelta connessa alla mancanza di fondamento scientifico dell'omeopatia che lo aveva indotto a non presentare in trasmissione alcun esponente della stessa in considerazione della stessa natura del programma, scientifico - informativo e non mero talk-show.

In materia scientifica i limiti del diritto di cronaca e di critica si estendono fino all'estremo. Ed invero: *“In tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall'articolo 33 Cost., senza lo specifico condizionamento della verità del fatto riconosciuto dalla giurisprudenza per la manifestazione di pensiero, sicché il giudice ha solo il compito di stabilire la natura scientifica dell'opera, nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile ed il contenuto: dato, quest'ultimo da recepire nella sua letterale rappresentazione, senza pretesa di verifica alcuna della ipotesi scientifica, non*

consentita in sede giudiziaria. Pertanto una volta stabilito che l'attività scientifica non può soffrire limiti, consegue che non può essere ritenuta mezzo o modalità della violazione della sfera morale altrui, in termini di lesione del bene tutelato dall'articolo 595 c.p. "(cfr. Cass.sez. V sent. n. 2329 del 24.02 .1994 rv. 197567, Presidente Bertoni R.)

Nella specie deve ritenersi l'imputato PIERO ANGELA non punibile, perché trattasi di persona che aveva agito nell'esercizio del diritto d'informazione scientifica, sostenendo la non ancora certa prova di fondamento scientifico della omeopatia, i cui risultati erano ancora oggetto di accertamento, e sottolineando il rischio che ne poteva derivare dall'abbandono delle terapie tradizionali per accostarsi a pratiche la cui efficacia era ancora tutta da accertare.

8) ERA PIERO ANGELA IL VERO RESPONSABILE?

Solo un accenno va fatto a proposito della circostanza che in servizio oggetto di tanto scalpore è stato solo presentato da PIERO ANGELA il quale veniva chiamato a rispondere di quanto trasmesso in qualità di conduttore della trasmissione oltre che responsabile della stessa pur essendosi limitato egli a prepararne l'introduzione.

Si è appreso in corso di processo che l'unico e reale autore del servizio era stato GIANGI POLI. Era stato chi ne aveva scritto il testo, era stato chi aveva scelto le immagini da mandare in onda e le musiche che avrebbero fatto da colonna sonora del servizio, era stato chi si era documentato e che aveva presentato tutto il servizio minuziosamente già confezionato al presentatore della trasmissione con cui collaborava da tempo in qualità di esperto in genetica.

Avrebbe potuto pertanto astrattamente profilarsi un'ipotesi di responsabilità concorrente di POLI GIANLUIGI nel reato ascritto all'imputato ANGELA, responsabilità che non ha senso nemmeno mettere in luce per il semplice motivo che non è emersa nemmeno quella dell'

imputato principale, il conduttore stesso della trasmissione ovvero PIERO ANGELA.

9) CONCLUSIONI.

Stranamente, in molti casi, se gli esseri umani avessero appreso meno, il loro cammino verso la conoscenza sarebbe stato più breve ed anche più facile.

Infatti è decisamente più rapido e più facile procedere dalla ignoranza alla conoscenza, che cominciare dall'errore. Coloro i quali sono già nell'errore, devono disimparare prima di imparare qualsiasi cosa di utile. La prima parte di questo duplice compito è la più ardua sotto molti punti di vista; è per questa ragione che la si intraprende raramente”.

Questa frase di Henry Bolingbook, è stata presa a prestito dal decidente dal noto politico inglese, solo al fine di riassumere la sua idea fondamentale sul processo trattato e che lo ha visto impegnato: ovvero quella relativa al fatto che tanto il suo sorgere quanto il suo svilupparsi pare essere stato solo il frutto di una somma di equivoci e di errori.

Pare emergere, infatti, un primo errore essenziale: quello dei medici omeopati i quali avevano ritenuto di poter intravedere un contenuto diffamatorio nelle frasi e nelle immagini proiettate durante la trasmissione televisiva condotta da PIERO ANGELA, errore nato dalla loro intima convinzione che essendo costui un convinto detrattore della omeopafia¹ avesse approfittato dello strumento televisivo per raggiungere il suo scopo, ovvero quello di gettare un'ombra di discredito sulla medicina omeopatica.

Da questo primo errore, ne sarebbe nato uno conseguente, ovvero quello di formulare un capo d'imputazione coattiva ex articolo 409 comma 5 c.p.p. a carico dello stesso PIERO ANGELA, chiamato a rispondere di una accusa rivelatasi infondata in corso di causa.

Può inoltre chiedersi se accanto a questi primi errori non se n'annidi un altro ulteriore, ovvero se il vero responsabile dell'intera vicenda doveva essere PIERO ANGELA, (il quale suo malgrado era stato costretto a svestire i panni di noto presentatore televisivo e di giornalista scientifico di successo per utilizzare quelli assai più pesanti e scomodi di imputato di un processo penale), o se più esattamente i fatti avrebbero potuto essere contestati e formalmente addebitati all'unico ideatore del servizio ed al suo autore, ovvero GIANGI POLI.

Per sgombrare il campo da ogni equivoco, quando si vuole capire veramente quanto qualcuno ci sta dicendo, non vi è altro sistema che quello di abbattere le barriere dei preconcetti ed attivare ogni mezzo per “entrare” nel discorso senza scegliere da quale parte: entrandoci e basta. Soltanto in un secondo momento è possibile cogliervi l'eventuale coerenza.

I medici omeopati, nel momento in cui hanno cercato di “entrare” nel discorso di PIERO ANGELA, avevano certamente interpretato le sue parole o in ogni modo avevano attribuito alle stesse un significato ed un messaggio, partendo da un loro preconcetto, ovvero che ANGELA in quanto esponente del CICAP, era stato per anni un acerrimo detrattore delle medicine non tradizionali, e che lo stesso non aveva perso tempo per criticarle nel modo più efficace possibile, utilizzando lo strumento televisivo, senza nemmeno pensare invece che il conduttore televisivo — come suo dovere di informatore scientifico - potesse essere mosso dalla convinzione di invitare tutti, medici e profani, a riflettere con serenità e senza pregiudizio alcuno, sul significato di salute, malattia e flussi biunivoci da una condizione all'altra.

Se invece questo decidente è pervenuto alla intima convinzione di ritenere non punibile PIERO ANGELA in relazione alla imputazione a lui contestata ritenendo sussistente la causa di giustificazione prevista dall'articolo 51 c.p. in relazione al 21 Cost. e 33 Cost. , è solo perché ha cercato invece di “entrare” nel suo discorso senza preconcetto alcuno, ha tentato

solo di interpretare il significato senza partire da alcun assunto precostituito: cercando solo di capire il senso dell' *ormai solito messaggio* che egli aveva inteso inviare al suo pubblico: ovvero quello che la medicina omeopatica era allo stato priva di riconoscimento scientifico certo e che l'abbandono delle medicine tradizionali per far ricorso a rimedi privi di alcuna efficacia terapeutica comprovata poteva portare a degli inevitabili rischi.

Tale *messaggio*, a prescindere dalle immagini usate recepite come offensive dagli omeopati, ma utilizzate da ANGELA al solo fine di “catturare l'attenzione dello spettatore” non può in alcun modo dirsi offensivo o diffamatorio, fotografando esso solo una realtà perfettamente corrispondente al vero.

In ogni caso, essendo tale *messaggio* inserito nella trasmissione SUPERQUARK di natura squisitamente scientifica, la sua esternazione non può che rientrare nella libertà di pensiero scientifico tutelata e protetta a livello costituzionale dall' articolo 33 Cost.

PIERO ANGELA, prima di rendere edotto il suo pubblico della sua opinione fondata altresì su solide basi scientifiche, si era informato dei risultati cui era pervenuta la Comunità Scientifica dopo gli studi sull'omeopatia, si era documentato leggendo e selezionando il materiale informativo presentatogli dal suo collaboratore ed aveva espresso il suo personale pensiero scientifico all'interno della trasmissione da lui presentata senza che la stessa esternazione potesse essere in qualche modo soggetta a limiti o censure di sorta.

Senza partire da preconcetti, questo decidente, ritenendo non punibile per le ragioni sopra esposte PIERO ANGELA, ha tentato di portare a termine nel modo migliore possibile il compito assegnatogli: ovvero quello di valutare se la condotta ascritta allo stesso ANGELA possa ritenersi o meno idonea a rientrare nella fattispecie delittuosa contestata allo stesso, e nel giungere alla presente sentenza chiede umilmente scusa se non vi è riuscito.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 comma 3 c.p.p.

assolve

PIERO ANGELA dal reato a lui ascritto perché lo stesso risulta commesso in presenza di una causa di giustificazione.

Visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p. fissa il termine di giorni quarantacinque per il deposito della presente motivazione.

Catania 13.03 .2004

Il Cancelliere

Dr Vincenza Montepiano

Il Giudice

Dott.ssa Cinzia Sgrò